



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MECCANOTECNICA UMBRA S.P.A.

Attuato in base al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Meccanotecnica Umbra S.p.A.
in data 20/12/2021

(Prima edizione: 11 ottobre 2006)



PARTE GENERALE	5
1. IL QUADRO NORMATIVO.....	5
2. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.....	7
3. L'ATTUAZIONE DEL D.LGS 231/2001 DA PARTE DI MTU.....	7
3.1 Descrizione dell'attività di MTU.....	7
3.2. Il modello di MTU.....	8
3.3. Struttura del Modello.....	9
3.4. Destinatari.....	9
3.5. Finalità e punti chiave.....	10
3.6. Adozione e modifica del Modello.....	10
3.7. Modello e Codice Etico.....	11
4- ORGANISMO DI VIGILANZA.....	11
4.1. Identificazione e nomina dell'OdV.....	11
4.2. L'Organismo di Vigilanza di MTU.....	11
4.3. Durata in carica e sostituzione dei membri dell'OdV.....	12
4.4. Funzioni e poteri dell'OdV.....	12
4.5. Il reporting.....	14
4.6. Flussi informativi.....	14
4.7. Verifiche sull'adeguatezza del Modello.....	15
5- FORMAZIONE DEL PERSONALE E INFORMATIVA SUL MODELLO.....	16
5.1. Formazione e selezione del personale.....	16
5.2. Informativa e selezione di collaboratori esterni.....	16
PARTE SPECIALE	17
1 – INTRODUZIONE.....	17
2- REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	18
2.1. Descrizione dei reati (artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto).....	18
2.2. Aree a rischio.....	22
2.3. Principi generali di comportamento.....	22
2.4. Principi operativi.....	24
3- REATI SOCIETARI.....	25
3.1. Descrizione dei reati (art. 25/ter del Decreto).....	25
3.2. Aree a rischio.....	28
3.3. Principi generali di comportamento.....	29
3.4. Principi operativi.....	31
4- REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....	31
4.1. Descrizione dei reati (art. 25/septies del Decreto).....	31
4.2. Aree a rischio.....	32
4.3. Principi generali di comportamento.....	32
4.4. Principi operativi.....	33
5 – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.....	34
5.1. Descrizione dei reati (art. 25/octies).....	34
5.2 Aree a rischio.....	35
5.3 Principi generali di comportamento.....	35
5.4 Principi operativi.....	36
6– REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	37
6.1. Descrizione dei reati (art. 24/bis).....	37
6.2 Aree a rischio.....	39



6.3 Principi generali di comportamento	39
6.4 Principi operativi.....	40
7- REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	40
7.1. Descrizione dei reati (art. 25- <i>bis</i> e art. 25- <i>bis</i> 1)	40
7.2 Aree a rischio.....	42
7.3 Principi generali di comportamento	42
7.4 Principi operativi	42
Nota: nel Modello non vengono trattate le seguenti fattispecie, ritenute nemmeno astrattamente ipotizzabili per le attività svolte da MTU:	43
- Art. 513 -bis c.p. (illecita concorrenza con minaccia o violenza);.....	43
- Art. 514 c.p. (frodi contro le industrie nazionali);.....	43
- Art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine);	43
- Art. 517-quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari).....	43
8- REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	43
8.1. Descrizione dei reati (art. 25/ <i>novies</i>)	43
8.2 Aree a rischio.....	45
8.3 Principi generali di comportamento	45
8.4 Principi operativi.....	45
9- REATI AMBIENTALI.....	45
9.1. Descrizione dei reati (art. 25 <i>undecies</i>).....	46
9.2 Aree a rischio	48
9.3 Principi generali di comportamento	48
9.4 Principi operativi	49
10- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	49
10.1. Descrizione dei reati (art. 25/ <i>duodecis</i>)	49
10.2 Aree a rischio.....	49
10.3. Principi generali di comportamento	50
10.4. Principi operativi	50
11. REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO.....	50
11.1 Descrizione del reato (Art. 25- <i>quinquies</i> lett. a)	50
11.2 Aree a rischio.....	51
11.3 Principi generali ed operativi di comportamento.....	52
12- REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI	54
12.1. Descrizione dei reati	54
12.2. Aree a rischio	54
12.3. Principi generali di comportamento	54
12.4. Principi operativi	55
13. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, DI CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE E DI TERRORISMO	57
13.1 Descrizione dei reati	57
13.2 Aree a rischio.....	62
13.3 Principi generali ed operativi di comportamento.....	62
14. REATI TRIBUTARI (art. 25 -<i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001).....	63
14.1 Descrizione dei reati	63
14.2 Aree a rischio.....	68
14.3 Principi generali di comportamento	69
14.4 Principi operativi.....	69
15. REATI DI CONTRABBANDO	72
15.1 Reati di contrabbando (art. 25- <i>sexiesdecies</i>).....	72



15.2 Descrizione dei reati	73
15.3 Aree a rischio.....	77
15.4 Principi generali ed operativi di comportamento.....	77
16. SISTEMA DISCIPLINARE	79
16.1. Introduzione.....	79
16.2. Sanzioni per i dipendenti.....	79
16.3. Misure nei confronti dei dirigenti	80
16.4. Altre misure punitive	81



PARTE GENERALE

1. IL QUADRO NORMATIVO

Il D. Lgs. n. 231/2001 è stato adottato dal Governo in attuazione della delega contenuta nella Legge 29 settembre 2000 n. 300, di ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e UE contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea.

In adempimento di obblighi assunti in sede internazionale, nell'ordinamento italiano è stato così introdotto un regime di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica collegato ai reati previsti agli articoli da 24 a 25/*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001.

La responsabilità sorge in capo ai predetti enti qualora tali reati siano realizzati nell'interesse o a vantaggio degli stessi e siano compiuti:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione sia della società che di un'unità organizzativa autonoma finanziariamente e funzionalmente;
- da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge, ovviamente, a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. L'ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La commissione dei predetti reati comporta sempre l'applicazione, in capo alla società, di rilevanti sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, anche di sanzioni interdittive (quali, ad esempio, la sospensione o revoca di licenze o concessioni, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti, il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Nel Decreto è prevista la possibilità che la società sia esonerata da detta responsabilità qualora riesca a dimostrare che:

1. l'Alta Direzione ha adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione (come il presente) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (cosiddetto Organismo di Vigilanza);
3. le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello di organizzazione e gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al punto 2).

L'art. 6 del Decreto prevede, inoltre, che i modelli descritti al punto 1) debbano rispondere alle seguenti esigenze:



- individuare le Aree a rischio nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il comma 2 bis del medesimo art. 6 disciplina invece il cd. Whistleblowing.

Secondo tale norma il modello deve prevedere:

- uno o più canali che consentano ai dipendenti (siano essi apicali o sottoposti), di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- l'introduzione, nel sistema disciplinare, di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Secondo il successivo comma 2-ter, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il comma 2-quater prevede inoltre che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.



2. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Come previsto dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001, Confindustria - allo scopo di fornire alle imprese associate indicazioni generali per l'individuazione delle Aree a rischio e la creazione di un adeguato sistema di controlli interni - ha provveduto a formulare specifiche Linee Guida per la redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, approvate il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate, da ultimo, a giugno 2021.

Nella definizione del proprio Modello, Meccanotecnica Umbra S.p.A. (di seguito detta anche "MTU") si è ispirata agli indirizzi forniti da Confindustria, provvedendo tuttavia ad adattarli alla realtà concreta della società e alle sue specifiche esigenze.

3. L'ATTUAZIONE DEL D.LGS 231/2001 DA PARTE DI MTU

3.1 Descrizione dell'attività di MTU

La Meccanotecnica Umbra S.p.A. è oggi, a oltre cinquanta anni dalla fondazione, un produttore di rilievo mondiale di tenute meccaniche per pompe acqua, che in particolare per il settore auto copre circa il 35% e per il settore lavastoviglie oltre il 50% del mercato mondiale. La società è situata a Campello sul Clitunno, piccola città dell'Umbria tra Assisi e Spoleto, 140 km a nord di Roma.

Dal 2001 è operativa per il mercato sud americano la Meccanotecnica do Brasil e dall'inizio del 2006, in Cina, la Meccanotecnica Umbra Qingdao PRC, per lo sviluppo del mercato sud est Asiatico. Con l'acquisizione, nel gennaio 2008, della compagnia svedese Huhnseal AB, il Gruppo Meccanotecnica Umbra completa la gamma di prodotti a sua disposizione, posizionandosi nel mercato delle applicazioni per pompe industriali medium e heavy duty, in particolare nel settore chimico, farmaceutico, industria cartaria ed alimentare.

All'inizio del 2010 sono state intraprese altre operazioni strategiche: con l'acquisizione della concorrente Cyclam North America MTU dà vita alla Meccanotecnica USA. Nel 2013 è operativo anche il nuovo stabilimento produttivo Indiano con sede a Madurai, mentre nel 2018 viene acquisita la società canadese Fugesco Inc., specializzata in sistemi di tenuta di grandi dimensioni per il settore energetico. Nel 2020 viene inoltre acquisita la società Megaseal, azienda con base a Istanbul produttrice di tenute low-medium duty strategicamente posizionata per servire il mercato turco

Con queste operazioni il Gruppo è ormai stabilmente dislocato in vari continenti, non solo con strutture commerciali ma anche con vere sedi produttive.

La funzione di riferimento per l'intero gruppo è la Direzione Corporate di MTU, cui spetta la programmazione politica e strategica di tutte le società del Gruppo.

MTU supporta inoltre alcuni siti produttivi per i processi di seguito indicati: per le controllate indiana, brasiliana e cinese, i processi di Risk management, feasibility



evaluation, product and process design, supplier management, customer service e ICT management, processo quest'ultimo svolto anche per la società canadese.

Il capitale sociale di MTU è pari ad Euro 4.080.000,00.

La Società è attualmente gestita da un Consiglio di Amministrazione (di seguito, "C.d.A.").

Il controllo amministrativo, sulla gestione e contabile è affidato ad un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. L'attività di revisione è affidata ad una società di revisione.

MTU ha in media, allo stato, circa 230 dipendenti, con una minima percentuale di lavoratori extracomunitari.

MTU ha sempre perseguito l'obiettivo di raggiungere elevati standard qualitativi nel rispetto dei valori etici ed umani e di sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, ponendo particolare attenzione anche all'impatto della propria attività sull'ambiente. In tale ottica, la Società ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001 la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 e quella in tema di sicurezza ISO 45001:2018 (già OHSAS18001).

3.2. Il modello di MTU

L'adozione del modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è, per legge, facoltativa; tuttavia, in coerenza con i principi di trasparenza e correttezza cui da sempre ha improntato la propria attività, MTU ha ritenuto opportuno, e in linea con la propria politica aziendale, procedere all'adozione di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello").

Il processo di definizione del Modello si è articolato in due fasi:

- l'identificazione e la mappatura dei rischi, ovvero l'analisi del contesto aziendale, con l'obiettivo di identificare le aree e le attività a rischio, le possibili modalità di attuazione dei reati stessi in tali aree, nonché di valutare le procedure di comportamento già in uso presso l'azienda ai fini di una loro opportuna modifica o integrazione;
- la definizione del modello di organizzazione, accompagnata da incontri formativi tenuti da professionisti esperti della materia e rivolti ai soggetti operanti nelle aree a rischio.

Come detto al paragrafo precedente MTU è al vertice di un gruppo societario internazionale, con consociate operanti in diversi paesi esteri per le quali la capogruppo, oltre a svolgere attività di direzione e coordinamento, cura anche direttamente alcuni processi operativi di supporto.

Nonostante il Decreto non ne faccia espressa menzione, la giurisprudenza si è interrogata sulla possibilità di un'estensione della responsabilità anche nell'ambito dei gruppi societari.



Si tratta cioè di stabilire se, quando la società all'interno della cui organizzazione è stato commesso un reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 sia controllata da un'altra società (holding-capogruppo), che ne indirizza (o può indirizzarne) le scelte strategiche ed operative, anche tale società controllante possa rispondere dell'illecito e subire l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.

Secondo l'orientamento maggioritario in giurisprudenza, una responsabilità della capogruppo per reati commessi da una delle controllate, è configurabile solo qualora siano rintracciabili, in capo anche alla stessa capogruppo, i presupposti di legge per il ricorrere di una tale responsabilità e, quindi: (a) all'interesse o al vantaggio di una società si affianchi anche quello, concorrente, della capogruppo, e (b) l'autore del reato sia in possesso di una qualifica soggettiva necessaria ex art. 5 D.lgs. 231/2001 ai fini della comune imputazione del reato. Occorre quindi che il soggetto interno alla società che materialmente commette il reato, rivesta una posizione rilevante (apicale o sottoposto alla direzione degli apicali) anche nell'ambito della capogruppo, ovvero che il soggetto che agisce per conto della capogruppo concorra con chi commette il reato.

Nella redazione del Modello si è quindi tenuto conto anche delle attività svolte da MTU in favore delle società consociate, le quali comunque sono tenute al rispetto dei principi e delle regole di condotta previsti dal Modello.

3.3. Struttura del Modello

Il modello organizzativo di MTU è suddiviso in due sezioni:

- una Parte Generale, contenente una sintesi della disciplina posta dal D.Lgs. 231/2001, i principi generali che ispirano il documento adottato da MTU, i suoi scopi, le caratteristiche e il regolamento di attuazione dell'ente preposto alla verifica della sua efficacia (Organismo di Vigilanza);
- una Parte Speciale, contenente la descrizione dei reati che l'azienda ha ritenuto astrattamente ipotizzabili a ragione dell'attività espletata, la mappatura delle Aree a rischio e, in relazione ad esse, i principi generali di comportamento, i principi operativi che ispirano le procedure aziendali interne adottate nonché lo specifico sistema disciplinare atto a sanzionare eventuali violazioni del Modello.

3.4. Destinatari

I destinatari del Modello sono tutti coloro che operano in nome e per conto di MTU e quindi, in via esemplificativa, l'Alta Direzione, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti, i consulenti, i fornitori, i clienti nonché tutti coloro che abbiano rapporti con la società (ad esempio partner, agenti etc.). Inoltre, il presente Modello funge da linea guida per le società estere controllate.



3.5. Finalità e punti chiave

Scopo del Modello è definire un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo tali da prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto. In particolare, finalità del Modello sono:

- rendere consapevoli coloro che collaborano a vario titolo con MTU, della possibilità di incorrere - in caso di violazione delle disposizioni riportate, in un illecito passibile di sanzioni penali e amministrative - sia personali che a carico della società;
- precisare che MTU condanna con forza i comportamenti illeciti, e ciò perché contrari non soltanto alle disposizioni di legge, ma anche ai valori etici e sociali che l'azienda persegue nello svolgimento della propria attività;
- consentire a MTU di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

I punti cardine del Modello sono:

- la mappatura delle Aree a rischio (allegato 1), cioè delle attività in cui si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione ad un organismo ad hoc di compiti di vigilanza sull'efficacia e sul corretto funzionamento del Modello;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole e delle procedure istituite;
- la verifica periodica dei comportamenti aziendali e del funzionamento del Modello.

3.6. Adozione e modifica del Modello

La prima edizione del presente Modello è stata approvata dal C.d.A. di MTU con delibera assunta in data **11 ottobre 2006** ed è vincolante anche per tutte le società controllate.

Poiché il Modello è "un atto di emanazione dell'organo dirigente" (art. 6 del Decreto), le sue successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono di competenza del C.d.A. stesso. È comunque riconosciuta al Presidente del C.d.A. la facoltà di apportare al testo eventuali cambiamenti o integrazioni di carattere formale. Il presente Modello e tutta la documentazione che ad esso si riferisce saranno gestiti attraverso uno specifico software gestionale documentale.



3.7. Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello vanno lette in armonia con quelle del Codice Etico (allegato 2), seppure i due documenti perseguano diversi obiettivi. Infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma da parte di MTU, allo scopo di definire principi generali di "deontologia aziendale" che tutti riconoscano come propri e sui quali l'azienda richiama l'osservanza da parte di tutti i suoi dipendenti;
- il presente Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possano comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

4- ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Identificazione e nomina dell'OdV

Il Decreto pone come condizione esimente della responsabilità amministrativa l'istituzione di un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento.

4.2. L'Organismo di Vigilanza di MTU

MTU ha deciso di costituire al proprio interno, a tali fini, un organo collegiale indipendente e non incardinato nel rapporto gerarchico aziendale, composto da 3 o 4 membri nominati dal C.d.A. con apposita delibera.

I membri dell'Organismo di Vigilanza di MTU (di seguito, "OdV") sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti in campo legale, contabile e di auditing, in modo che la composizione sia tale da garantire i requisiti di indipendenza, terzietà e continuità d'azione previsti dal Decreto.

I membri dell'OdV possono essere nominati tra gli amministratori del C.d.A. privi di deleghe, fra il personale dipendente esperto in Gestione ed Organizzazione e/o tra soggetti esterni.



4.3. Durata in carica e sostituzione dei membri dell'OdV

L'OdV ha durata pari a quella del C.d.A.. Alla scadenza, i membri conservano le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo OdV.

Il C.d.A. può revocare in ogni momento i membri dell'OdV per giusta causa, sentito il Collegio Sindacale.

Per giusta causa di revoca di uno o più dei componenti dell'OdV dovrà, comunque, intendersi:

- la perdita dei requisiti di autonomia indipendenza, professionalità e continuità d'azione, incompatibilità e conflitto d'interesse;
- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno o più dei componenti dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo continuativo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei doveri propri commesso da ciascun componente dell'OdV;
- una sentenza di condanna di MTU ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite il c.d. patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del predetto decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato a carico di uno o più dei componenti dell'OdV ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'OdV, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al C.d.A. il quale provvederà senza indugio alla sua sostituzione.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali specifici richiesti, l'OdV può essere coadiuvato nello svolgimento dei compiti di vigilanza e di controllo dalle funzioni aziendali che, di volta in volta, si rendessero necessarie.

Attraverso appositi documenti organizzativi verranno se del caso stabilite le modalità di supporto da parte delle funzioni suddette, individuando il personale utilizzato, il ruolo e le responsabilità specifiche.

La funzione Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane, attraverso la funzione Sistemi Certificati, sarà comunque il referente interno per quanto riguarda la gestione dell'intero sistema collegato al presente Modello.

4.4. Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;



- sull'efficacia ed effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello.

L'OdV ha, in particolare, i seguenti poteri:

- attivare idonee procedure di controllo al fine di vigilare sull'osservanza del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree a rischio, ivi compresi i principali atti societari e i contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle Aree a rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette Aree e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali circostanze che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello; a tal fine lo stesso può accedere liberamente a tutte le aree della società per ottenere ogni informazione o dato necessario allo svolgimento dei propri compiti;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali, in particolare con la funzione Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane, attraverso la funzione Sistemi Certificati, per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- condurre analisi dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello e aggiornare la lista di informazioni che devono essergli trasmesse;
- verificare che le procedure previste per evitare la commissione delle diverse tipologie di reati siano adeguate e rispondenti alle prescrizioni del Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un loro aggiornamento;
- controllare l'effettiva presenza e regolare la tenuta della documentazione prevista nelle procedure aziendali interne;
- proporre al CdA eventuali modifiche, aggiornamenti, adeguamenti del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, anche fornendo in forma scritta eventuali istruzioni, chiarimenti e aggiornamenti;
- proporre al CdA consulenze all'esterno su tematiche specifiche nel caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Le modalità di organizzazione e funzionamento dell'OdV (composizione, convocazione riunioni, verbalizzazione etc.) sono disciplinate nell'apposito Regolamento adottato dall'Organismo.



4.5. Il reporting

Sono assegnate al OdV due linee di reporting:
la prima, continuativa, direttamente con il Presidente;
la seconda, periodica, nei confronti del CdA e del Collegio Sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale con organismi di vertice dell'organizzazione aziendale e l'assenza di compiti operativi in capo all'OdV costituiscono fattori in grado di assicurare che l'incarico venga espletato con le maggiori garanzie di indipendenza. L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. In particolare, l'OdV ha il compito di riferire in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

A tal fine, l'OdV predispone per il CdA e per il Collegio Sindacale:
un rapporto scritto annuale relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, le eventuali necessità di aggiornamento della mappatura delle Aree a rischio, ecc.);
immediatamente, una segnalazione relativa a situazioni gravi e straordinarie quali ad esempio ipotesi di violazioni delle procedure previste, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, carenze del Modello adottato, ecc.

Alle riunioni del CdA e del Collegio Sindacale convocate per l'esame delle relazioni periodiche o straordinarie dell'OdV (e in genere per le attività che riguardano il Modello), dovranno essere presenti anche i membri dell'OdV.

L'OdV riferisce inoltre su base continuativa direttamente al Presidente, il quale a sua volta terrà informato il CdA stesso circa i risultati dell'attività di controllo espletata.

4.6. Flussi informativi

1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi

In ambito aziendale, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV - oltre alla documentazione prescritta nelle procedure aziendali interne ed ivi dettagliata - ogni altra informazione, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a rischio. Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- la Società dovrà mettere a disposizione almeno due canali di comunicazione, di cui almeno uno gestito con modalità informatiche, attraverso cui i dipendenti possano segnalare direttamente all'OdV eventuali condotte illecite o violazioni del Modello, e che garantiscano la riservatezza dell'identità dei segnalanti;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, ove raccolte dai responsabili di funzione, dovrà essere canalizzato verso l'OdV;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione;



- le segnalazioni potranno essere in forma scritta e avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza della loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto che possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, MTU
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni in violazione delle norme del Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni

4.7. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Il presente Modello sarà soggetto a periodiche verifiche circa il suo effettivo funzionamento e la sua adeguatezza a prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Tali verifiche saranno effettuate dall'OdV, con le modalità da esso stabilite, anche ricorrendo ad analisi statistiche delle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno rispetto a quelle degli anni precedenti, nonché ad indagini circa l'effettiva conoscenza da parte del personale delle ipotesi di reato previste dal Decreto e delle prescrizioni contenute nel Modello.

In esito a tale verifica, verrà stilata una specifica relazione da sottoporre all'attenzione del CdA assieme al rapporto annuale sull'attività di controllo svolta dal OdV; detta relazione dovrà evidenziare le possibili manchevolezze e suggerire le azioni da intraprendere per integrare la struttura del Modello. Per quanto concerne le società controllate, l'attività di verifica di cui sopra potrà essere effettuata anche da soggetti diversi, comunque sotto la supervisione dell'OdV e secondo le modalità che verranno da quest'ultimo definite.



5- FORMAZIONE DEL PERSONALE E INFORMATIVA SUL MODELLO

5.1. Formazione e selezione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Responsabile Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane in stretta collaborazione con l'OdV e sarà articolata come segue:

- per il personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente è previsto un seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neoassunti; un seminario di aggiornamento annuale; occasionali e-mail di aggiornamento; un'informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- per altre tipologie di personale è prevista una nota informativa interna; un'informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; l'accesso ad un sito intranet dedicato all'argomento; occasionali e-mail di aggiornamento.

L'OdV, in coordinamento con il Responsabile Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane, valuta l'opportunità di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

5.2. Informativa e selezione di collaboratori esterni

Su proposta dell'OdV potranno essere istituiti nell'ambito della società, con decisione del Presidente, appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili nonché di partner con cui la società intenda addivenire a una qualunque forma di partnership (esempio, una joint-venture, un consorzio, ecc.) e destinati a cooperare con l'azienda nell'espletamento delle attività a rischio.

Dovranno essere altresì forniti a soggetti esterni (rappresentanti, consulenti e partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzati al riguardo.

L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello da parte di terzi aventi rapporti contrattuali con MTU dovrà essere previsto da apposita clausola contrattuale, che formerà oggetto di accettazione del terzo contraente.

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni in contrasto con le disposizioni di cui al presente Modello potrà determinare, secondo quanto previsto dagli specifici accordi, la risoluzione anticipata del rapporto, fatta salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali violazioni derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte dell'autorità giudiziaria delle misure previste dal Decreto.



PARTE SPECIALE

1 – INTRODUZIONE

L'obiettivo della Parte Speciale è che tutti i destinatari, nello svolgimento delle attività loro affidate all'interno delle Aree a rischio, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi di alcuni dei reati previsti dal Decreto.

Si tratta in particolare dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, di alcuni reati societari, dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, dei reati informatici, reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, di alcuni reati in materia di falsità e contro l'industria e il commercio, reati in materia di violazione del diritto d'autore, alcuni reati ambientali, reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare, reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, alcuni reati in materia di criminalità organizzata, crimine organizzato transnazionale e terrorismo, reati tributari e di contrabbando, considerati dal D.Lgs. 231/2001 e di seguito illustrati.

Il Decreto contempla anche una serie di altri reati che non verranno trattati specificamente nel Modello, in quanto MTU ritiene che il rischio di commissione di tali illeciti sia assolutamente remoto.

Si tratta in particolare dei reati di:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25/*bis*);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25/*quater-1*);
- delitti contro la personalità individuale (reati concernenti la riduzione in schiavitù, la prostituzione e pornografia minorile, art. 25/*quinqies*);
- abusi di mercato (art. 25/*sexies*);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)
- Associazione per delinquere al fine di commettere uno dei nuovi reati ambientali (art. 452-*octies* c.p.)
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (D.Lgs. 152/2006, art. 137, co. 13)
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (d.lgs. 152/2006, art. 256, co. 6)
- reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi
- reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi
- gestione di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*)



- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 – quaterdecies);
- reati di immigrazione clandestina (art. 25-duodecies)

Qualora in futuro, per circostanze sopravvenute, dovesse mutare il livello di valutazione del rischio di commissione dei predetti reati, MTU si impegna ad adeguare il Modello con l'introduzione di parti specifiche sull'argomento. Resta comunque inteso che MTU condanna sin d'ora con forza le condotte sopra descritte.

2- REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1. Descrizione dei reati (artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto)

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316/bis c.p.)

Tale ipotesi di reato ricorre nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, il denaro percepito, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tale reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)

La norma punisce il comportamento di colui che - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - ottenga, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto previsto al punto precedente (malversazione, art. 316 bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di quest'ultimo illecito.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

L'illecito viene integrato quando, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione



informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640/bis c.p.)

Questa circostanza è integrata quando la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640/ter c.p.)

Il reato si verifica nell'ipotesi in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il caso in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo superiore a quello ottenuto legittimamente.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

La norma punisce il caso in cui la frode è commessa nell'esecuzione di contratti di fornitura (o nell'adempimento di altri obblighi contrattuali) conclusi con lo Stato o altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Concussione (art. 317 c.p.)

La fattispecie si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle ipotesi considerate dal Decreto; potrebbe infatti ravvisarsi nel caso in cui un dipendente o un agente della società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato ricorre nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza, corruzione per un atto d'ufficio), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di



denaro per assicurare un finanziamento, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

L'illecito in parola si differenzia dalla concussione dove il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, mentre nel reato de quo tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319/ter)

Tale ipotesi di reato emerge quando la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Peculato (art. 314 comma 1 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Tali ipotesi di reato sono state introdotte dal D.Lgs. 75/2020 e possono configurare la responsabilità amministrativa della società qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Trattandosi di reati "propri" (ovvero che possono essere commessi solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio), può configurarsi la responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, solo qualora il dipendente o apicale concorrano nella condotta illecita di tali funzionari.

L'art. 314 c.p. ("peculato") punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile appartenente alla PA, se ne appropria ovvero lo distrae a profitto proprio o altrui.

Si ha invece "peculato mediante profitto dell'errore altrui" (art. 316 c.p.) nel caso in cui tali soggetti, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, ricevano o ritengano indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. L'art. 323 c.p. punisce invece l'abuso d'ufficio, ovvero la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Il reato può ricorrere, ad esempio, quando un apicale o un dipendente, per favorire la società, istiga o aiuta concretamente il pubblico funzionario europeo ad abusare del suo ufficio ammettendo la società ad un bando per cui non avrebbe i requisiti di partecipazione.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319/quarter c.p.)



La fattispecie si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È punito altresì il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità.

Articolo aggiunto dall'art. 1, [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Il reato è stato introdotto nel Decreto dalla legge 9/1/2019 n. 3.

Con tale fattispecie il legislatore punisce le condotte prodromiche rispetto agli accordi corruttivi, anticipando così la tutela rispetto a quella realizzata mediante i reati di corruzione e punendo condotte pericolose per i beni giuridici offesi dalla conclusione ed esecuzione di accordi corruttivi.

La norma punisce la condotta di chi, al di fuori delle ipotesi di concorso nei reati di corruzione, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso tali soggetti, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Viene punito sia "l'intermediario", sia il "finanziatore", ovvero chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Il reato potrebbe realizzarsi, ad esempio, qualora un dipendente di MTU, vantando relazioni con un pubblico funzionario, si fa consegnare da un Consigliere di Amministrazione di MTU una somma di denaro quale prezzo della propria intermediazione volta ad ottenere, dal predetto funzionario, una facilitazione in un procedimento di contestazione di violazioni delle norme in materia di tutela ambientale.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato punisce la condotta di chi, con violenza o minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

Soggetto passivo del reato è soltanto chi, chiamato davanti all'autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero) a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, ha la facoltà di non rispondere ai sensi della normativa processuale (ad esempio, l'imputato, il co-imputato, l'imputato in un procedimento connesso).

Ai fini dell'integrazione del reato non è sufficiente la potenziale idoneità della condotta del soggetto agente, ma è necessario che si verifichi l'evento previsto,



ovvero che il soggetto indotto rinunci effettivamente a rendere dichiarazioni o renda effettivamente dichiarazioni false all'Autorità Giudiziaria.

Si tratta di reato a carattere sussidiario, essendo inserita la clausola di riserva a favore di reati più gravi (ad esempio, qualora ne ricorrano tutti i presupposti, la corruzione in atti giudiziari prevista dall'art. 319-ter c.p.)

La fattispecie, ai sensi dell'art. 10 comma 9 della L. 146/2006, assume rilievo ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche qualora abbia carattere di transnazionalità ai sensi dell'art. 3 della predetta legge.

Nota: nel Modello non viene trattato il nuovo reato di "Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale" (art. 2 L. 898/1986 introdotto nel catalogo 231 dal D.Lgs. 75/2020), in quanto nemmeno astrattamente ipotizzabile per le attività svolte da MTU.

2.2. Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri.

Tenuto conto dei rapporti che MTU intrattiene con Pubbliche Amministrazioni in Italia e all'estero, vengono di seguito delineate le seguenti Aree a rischio, meglio specificate nell'Allegato 1 al presente modello:

1. partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari (dall'inoltro della domanda fino alla concreta utilizzazione dei contributi concessi). In tale categoria rientrano tutti i finanziamenti pubblici, anche sotto forma di sgravi fiscali, bonus fiscali, crediti per nuove assunzioni etc.;
2. gestione delle pratiche relative alla richiesta di concessioni, autorizzazioni, permessi da parte della P.A., in materia urbanistica e ambientale;
3. gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con gli enti previdenziali, le autorità fiscali e la Camera di Commercio (ad esempio, comunicazioni presso il registro delle imprese);
4. gestione degli aspetti regolati dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro e dal D. Lgs. 196/03 in materia di privacy;
5. gestione e controllo delle risorse finanziarie;
6. assunzione e gestione del personale anche appartenente a categorie protette;
7. rapporto con la P.A. in materia doganale;
8. rapporti con la P.A. in occasione di accertamenti, verifiche, ispezioni;
9. gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali.

2.3. Principi generali di comportamento



La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto per i destinatari che operano nelle Aree a rischio individuate di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto ed illustrate nel precedente punto 2.1.;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

In particolare, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o loro parenti, anche di amministrazioni estere;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio o regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e devono comunque essere sempre documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) al fine di remunerare una mediazione illecita in favore di pubblici funzionari ed ottenere un indebito vantaggio per la Società;
- effettuare prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;



- operare qualsiasi tipo di influenza, tramite la promessa o offerta di denaro o altre utilità ovvero ricorrendo a violenza o minaccia, nei confronti di soggetti chiamati a testimoniare in giudizio, in modo da indurli a non rilasciare dichiarazioni o a rilasciare dichiarazioni false all'Autorità Giudiziaria.

Per rispettare appieno i principi generali ed i comportamenti sopra indicati, è in primo luogo necessario che le responsabilità, i ruoli e le mansioni di tutti coloro che operano all'interno di MTU (dai membri del C.d.A., ai dirigenti e ai dipendenti) siano ben definiti. A tal fine MTU predispone un organigramma completo (allegato 3) distribuito a tutti i settori dell'azienda e via via aggiornato in dipendenza dei mutamenti sopravvenuti, nonché un dettagliato mansionario, ugualmente aggiornato in presenza di variazioni.

MTU adotta un proprio Codice Etico che contiene i principi generali di comportamento e le regole di condotta approvate dall'azienda.

2.4. Principi operativi

MTU è inoltre dotata di sistemi di controlli preventivi interni, che sono stati integrati con l'adozione di specifiche procedure, ispirate al rispetto dei seguenti principi operativi:

1. i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle Aree a rischio;
2. nelle aree a rischio va rispettato rigorosamente il principio della separazione delle funzioni;
3. gli accordi di associazione con i partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a MTU;
4. gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e del dettaglio della fornitura, e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a MTU;
5. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
6. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
7. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;



8. ogni operazione e transazione compiuta nelle aree a rischio, ivi comprese in particolare le fatture passive, deve essere autorizzata, registrata e verificabile (deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento);
9. ogni pagamento effettuato in favore di collaboratori esterni (ad es., agenti) va verificato in ordine alla congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento;
10. i contributi al finanziamento di partiti politici, comitati, organizzazioni pubbliche o candidati politici devono essere prestati nel rispetto delle vigenti normative.

3- REATI SOCIETARI

3.1. Descrizione dei reati (art. 25/ter del Decreto)

Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Sotto questo titolo sono comprese due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente, salvo per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno patrimoniale nei confronti della società, dei soci o dei creditori. Questi reati si realizzano (i) tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero (ii) mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata in entrambi i casi con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi. Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene (al di sotto delle soglie stabilite dalla legge, infatti, il fatto è considerato un semplice illecito amministrativo, come tale insufficiente a far sorgere una responsabilità diretta nei confronti della società);
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'art. 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio.



Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e, come disposto dalla recente novella introdotta dalla L. 262/2005, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Gli altri soggetti operanti nelle Aree a rischio possono comunque rispondere del reato a titolo di concorso.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione, economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso. Agli amministratori, ai sindaci o agli altri soggetti della società sottoposta a revisione che abbiano in ipotesi determinato o istigato la condotta illecita dei responsabili della contravvenzione in esame potrà infatti contestarsi il concorso eventuale nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p..

Tutela penale del capitale sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La fattispecie consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori; la legge non ha infatti inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La circostanza può dirsi integrata in presenza della ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. Si fa



presente che la restituzione degli utili indebitamente ripartiti o la ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori: anche in questo caso la legge non ha voluto sanzionare i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Rispondono invece a titolo di concorso eventuale i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questa ipotesi di reato consiste nel procedere - fuori dai casi consentiti dalla legge - all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori; inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

L'illecito si realizza quando, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, si effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale fattispecie è integrata dalle seguenti condotte:

- formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Si precisa che non è incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)



La circostanza è punita quando vi è ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

Tutela penale del regolare funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Questa ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. Soggetti attivi in questo caso possono essere solamente gli amministratori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Si ha quando nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, si tenti di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato è costruito come un reato comune, e può perciò essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

Tutela penale contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

Nota: nel presente Modello non sono stati illustrati i reati di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) e di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c., introdotto nell'art. 25/ter del Decreto dalla L. 262/2005 in tema di tutela del risparmio), in quanto previsti per le sole società quotate o comunque soggette al controllo delle autorità pubbliche di vigilanza e pertanto non sono allo stato neppure astrattamente configurabili in capo a MTU.

3.2. Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da MTU, vengono di seguito delineate le seguenti Aree a rischio, meglio specificate nell'Allegato 1 al presente Modello:



1. predisposizione di ogni tipo di comunicazione sociale diretta agli organi sociali, ai soci ed in genere al pubblico ed afferente alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di MTU e delle società controllate, ivi compresa la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
2. tenuta della contabilità, raccolta e comunicazione di tutti i dati idonei ad influire sul valore delle poste di bilancio;
3. coordinamento dell'attività delle società controllate per la regolare tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci d'esercizio delle medesime;
4. elaborazione del bilancio consolidato e di tutte le altre comunicazioni sociali di gruppo;
5. gestione dell'attività degli organi sociali;
6. assistenza e collaborazione nelle attività di controllo e revisione contabile esercitate dai singoli soci, dagli organi sociali e dalla società di revisione;
7. operazioni sul capitale sociale;
8. gestione e controllo delle risorse finanziarie, dell'attività di fatturazione e dei pagamenti.

3.3. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti dal presente Modello e alle procedure aziendali interne:

1. le disposizioni legislative e regolamentari italiane e straniere applicabili in tema di gestione amministrativa, contabile e finanziaria delle società;
2. le prescrizioni del Codice Etico di MTU;
3. le disposizioni interne attinenti alla struttura gerarchica ed il funzionamento di MTU (organigramma e mansionario).

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25/ter del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Con specifico riferimento alle singole fattispecie di reati societari, i destinatari del presente Modello dovranno informare la propria attività ai seguenti principi generali:

1. Tenere un comportamento corretto e trasparente, rispettoso di tutte le vigenti norme legislative o regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento delle attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle ulteriori situazioni contabili periodiche, delle annesse relazioni e di tutte le altre comunicazioni sociali, in modo da fornire ai soci, ai creditori ed al pubblico in genere una informazione veritiera ed appropriata in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

In particolare, è fatto espressamente divieto a tutti i destinatari del Modello di:



- predisporre e trasmettere per la redazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali dati falsi, lacunosi, o in ogni caso non rispondenti alla realtà ed in grado di alterare le risultanze delle scritture contabili;
- omettere la comunicazione di dati o altre informazioni ove questa sia prevista come obbligatoria da disposizioni di legge o regolamento o dalle procedure aziendali interne;
- concorrere con il comportamento illecito dei responsabili della società di revisione, determinandoli od istigandoli a fornire false attestazioni o ad omettere informazioni rilevanti in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di MTU

2. Rispettare tutte le norme legislative poste a tutela dell'integrità del capitale sociale, evitando di causare danni patrimoniali a MTU e di ledere le garanzie dei creditori e dei terzi.

A tale riguardo è fatto espresso divieto a tutti i destinatari di

- restituire i conferimenti ai soci o liberare questi ultimi dall'obbligo di restituirli al di fuori dei casi in cui sia consentita la riduzione del capitale sociale;
- distribuire ai soci utili o acconti sugli utili che non siano effettivamente conseguiti o che le norme vigenti impongano di destinare a riserve, oppure ripartire fra i soci riserve che per legge non possano essere distribuite;
- porre in essere operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni o quote di MTU oltre i limiti e al di fuori dei casi consentiti dalla normativa vigente, ove tale condotta possa intaccare l'entità del capitale sociale e delle riserve non disponibili;
- deliberare riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società o operazioni di scissione in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela degli interessi dei creditori, qualora tale condotta rechi pregiudizio ai creditori stessi;
- attribuire ai soci, in caso di aumento di capitale, azioni della società in cambio di conferimenti di valore inferiore a quello nominale delle azioni stesse, aumentare il capitale sociale mediante sottoscrizioni reciproche di azioni o quote, sopravvalutare deliberatamente e in maniera rilevante eventuali conferimenti in natura o di crediti, o il patrimonio della società in caso di trasformazione;
- nel caso di liquidazione della società, ripartire fra i soci i beni sociali prima che siano soddisfatti tutti i creditori o senza accantonare le somme necessarie a soddisfarli, ove tale condotta cagioni un pregiudizio ai creditori stessi

3. Garantire il regolare svolgimento delle attività della società e degli organi sociali, assicurando in ogni momento l'attuazione dei controlli sulla gestione sociale e la corretta assunzione delle delibere dell'assemblea dei soci.

In particolare, è fatto espresso divieto a tutti i destinatari del presente Modello di:

- occultare documenti ovvero porre in essere condotte artificiose di qualsiasi altro genere idonee ad impedire o comunque ostacolare l'esercizio dei poteri di controllo amministrativo e contabile sull'attività sociale attribuiti dalla legge al Collegio Sindacale ed alla società di revisione;



- influenzare il raggiungimento delle maggioranze in seno all'assemblea dei soci, compiendo atti simulati o fraudolenti idonei ad alterare la regolare formazione della volontà assembleare
4. Evitare di diffondere informazioni false, ovvero porre in essere condotte simulate o fraudolente, comunque idonee a cagionare sensibili alterazioni del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati.

3.4. Principi operativi

Oltre a quanto detto sopra, è essenziale che l'attività di MTU sia comunque improntata al rispetto dei seguenti principi operativi:

- dovranno essere formalizzate e/o aggiornate apposite procedure interne che determinino il ruolo svolto da ciascuna funzione sociale nell'attività di redazione del bilancio e del bilancio consolidato di gruppo;
- le procedure di cui sopra dovranno individuare i dati e le notizie necessarie alla formazione del bilancio, i criteri di elaborazione di tali dati, e le modalità di trasmissione degli stessi all'ufficio responsabile della redazione del bilancio (ufficio amministrazione), in modo da assicurare la tracciabilità dei passaggi e l'identificazione dei soggetti coinvolti;
- dovranno essere previste apposite modalità di archiviazione delle informazioni di cui sopra che ne assicurino la conservazione e consentano lo svolgimento di eventuali controlli da parte degli organi sociali a ciò deputati;
- dovranno essere sempre comunicati con congruo anticipo a tutti i membri del C.D.A. e del Collegio Sindacale i documenti afferenti agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'organo amministrativo, ivi compresi in particolare la bozza di bilancio e la relativa relazione della società di revisione;
- dovrà prevedersi lo svolgimento di una riunione fra il Collegio Sindacale, la società di revisione e l'OdV prima della seduta del C.D.A. convocata per l'approvazione del bilancio;
- dovrà essere individuata la funzione sociale incaricata di intrattenere i rapporti con la società di revisione;
- nei rapporti con la società di revisione MTU dovrà evitare di attribuire alla stessa, ovvero a suoi collaboratori, incarichi di consulenza estranei all'attività di revisione contabile;
- dovranno essere previste apposite riunioni periodiche fra l'OdV ed il Collegio Sindacale per la verifica del rispetto del presente Modello e della disciplina normativa in tema di amministrazione e controllo delle società.

4- REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

4.1. Descrizione dei reati (art. 25/septies del Decreto)



Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Si tratta di un reato di evento a forma libera, che si concreta nel cagionare per colpa la morte di una persona.

Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p., co. 3)

Questa ipotesi di reato consiste nel cagionare ad altri, per colpa, una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente.

In particolare, la lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Comune alle fattispecie di reato sopra descritte è l'elemento soggettivo della colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.:

"Il delitto: (...) è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (...)"

In entrambi i casi, la responsabilità dell'ente sorge solo se i reati in questione sono commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

4.2. Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da MTU, le aree a rischio sono quelle individuate nel Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai fini del D.Lgs. 81/08, conservato presso la sede legale della società.

Il processo di valutazione dei rischi e l'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro sono descritti nel suddetto documento e nella documentazione dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza e per l'Ambiente.

4.3. Principi generali di comportamento

MTU ha adottato un proprio Codice Etico che contiene i principi generali di comportamento e le regole di condotta approvate dall'azienda.



Le responsabilità, i ruoli e le mansioni di tutti coloro che operano all'interno dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza e per l'Ambiente di MTU sono stati definiti e predisposti nell'organigramma aziendale, nonché nel mansionario. Entrambi i documenti sono tenuti costantemente aggiornati.

I Destinatari, pertanto, nel garantire adeguate condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, dovranno rispettare, oltre a quanto espressamente previsto nel presente modello:

1. Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
2. Le previsioni del Codice Etico;
3. Le norme interne all'azienda in tema di attribuzione di ruoli e mansioni ai fini del rispetto della disciplina antinfortunistica (organigramma e mansionario, Documento di Valutazione dei Rischi ex D. Lgs. 81/2008).

In particolare, i Destinatari dovranno impegnarsi a predisporre e ad imporre il rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalla legge e dalle norme interne all'azienda, e di quelle comunque ritenute idonee a salvaguardare l'incolumità dei lavoratori di MTU, astenendosi dal compiere o dall'autorizzare qualsiasi attività che possa astrattamente mettere a rischio la vita o l'incolumità dei lavoratori stessi.

4.4. Principi operativi

MTU si è dotata di un sistema di controllo interno, che è stato integrato con l'adozione di specifiche procedure ed istruzioni, ispirate al rispetto dei principi operativi descritti nel Documento di Valutazione dei Rischi, che prevede inoltre la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità. Tale sistema di controllo si inserisce nei Sistemi di Gestione per l'Ambiente e la Sicurezza e si ispira alla Politica Aziendale in materia.

I Destinatari saranno pertanto tenuti a:

- rispettare scrupolosamente le procedure e le istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro;
- effettuare un costante monitoraggio dei rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalle attività svolte da MTU;
- verificare l'idoneità delle misure di sicurezza adottate da MTU a salvaguardare l'incolumità dei lavoratori impiegati in azienda;
- in concomitanza dell'avvio di nuove attività o di nuovi processi di lavorazione, effettuare un'analisi dei rischi per la salute dei lavoratori, ed approntare procedure idonee a ridurre quanto possibile tali rischi;
- studiare nuove misure e procedure che consentano una più efficace prevenzione degli infortuni sul lavoro, anche in relazione all'evoluzione della tecnica in materia antinfortunistica, verificarne la relativa realizzabilità, e proporre l'adozione agli organi aziendali competenti.



5 – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

5.1. Descrizione dei reati (art. 25/octies)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce il comportamento di colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La ricettazione richiede quindi l'esistenza di un delitto-presupposto (che può essere anche un delitto contro la PA, ad esempio, una corruzione): si ha infatti ricettazione solo se in precedenza è stato commesso un altro delitto dal quale provengono il denaro o le cose ricettate.

La fattispecie criminosa si propone di interrompere la lesione degli interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato-presupposto nonché di evitare la stessa commissione di quest'ultimo limitando la circolazione dei beni che da esso provengono.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità al caso in cui l'autore del delitto-presupposto non sia imputabile o punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La fattispecie si configura quando, fuori dei casi di concorso nel reato, il soggetto agente sostituisce (ad es. attraverso il cambio di biglietti con valute diverse o con il versamento presso banche e il loro successivo ritiro) o trasferisce (ad es. tramite il compimento di negozi giuridici) denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In altri termini, la norma punisce il complesso delle operazioni volte a "ripulire" il c.d. "denaro sporco", cancellando ogni traccia della sua origine delittuosa.

Si cerca in tal modo di impedire che gli autori dei reati-presupposti facciano fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche lecite.

Come nell'ipotesi di ricettazione, inoltre, la norma persegue anche l'obiettivo di scoraggiare la stessa commissione dei reati-presupposti, tramite le limitazioni alla possibilità di sfruttare i proventi che da essi derivano.

Anche in tal caso si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 sopra citato.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La norma punisce la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e delle ipotesi previste dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.



La disposizione si applica soltanto a chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio e punisce la condotta di chi investe capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Anche l'art. 648-ter rinvia all'ultimo comma dell'art. 648 c.p.

Autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.)

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali., fuori dei casi di concorso nel reato e delle ipotesi

Si ricorda che l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 231/2001, è subordinata alla condizione che i reati sopra descritti siano commessi nell'interesse o a vantaggio di MTU (il che dovrebbe essere escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività esercitata dalla società, ad esempio qualora il dipendente acquisti beni che non hanno alcun legame con l'esercizio dell'impresa).

5.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da MTU, possono individuarsi le seguenti aree a rischio:

- 1) negoziazione e stipula di contratti di acquisto e/o di vendita con soggetti terzi;
- 2) gestione di transazioni finanziarie con soggetti terzi;
- 3) programmazione ed effettuazione di investimenti con soggetti terzi;
- 4) progettazione e stipula di contratti infragruppo di acquisto e/o vendita;
- 5) gestione dei flussi finanziari aziendali;
- 6) progettazione e realizzazione di investimenti infragruppo;
- 7) definizione e gestione delle attività di sponsorizzazione di eventi, associazioni ed enti terzi.

5.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

1. le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di contrasto ai crimini di ricettazione, riciclaggio e alla criminalità organizzata;
2. le prescrizioni del Codice Etico di MTU;
3. le disposizioni interne attinenti alla struttura gerarchica e il funzionamento di MTU (organigramma e mansionario).

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:



- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25/*octies* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- acquistare, o comunque conseguire il possesso di denaro o altre cose provenienti da delitto, ovvero occultarle sottraendole ai controlli delle autorità preposte;
- sostituire, ovvero compiere atti negoziali o qualsiasi altra operazione su denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, allo scopo di consentirne il riutilizzo, o comunque di intralciare l'accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria della provenienza delittuosa degli stessi;
- utilizzare in qualsiasi modo, in attività economiche o finanziarie che coinvolgano comunque MTU, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

5.4 Principi operativi

MTU è inoltre dotata di sistemi di controlli preventivi interni, che sono stati integrati con l'adozione di specifiche procedure, ispirate al rispetto dei seguenti principi operativi:

1. l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali e finanziari deve essere verificata sulla base di alcuni indici rilevanti (ad esempio, protesti, procedure concorsuali, acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato, coinvolgimento di "persone politicamente esposte" ex art. 1 Allegato Tecnico del D.Lgs. 231/2007);
2. necessaria verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
3. necessario controllo dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti infragruppo;
4. obbligo di rispettare le soglie stabilite per i pagamenti e le relative procedure;
5. obbligo di riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità relative alla gestione dei pagamenti e investimenti;
6. obbligo di determinare i criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/Joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti
7. obbligo di rispettare i principi generali di comportamento, i principi operativi e le specifiche procedure previste per i reati nei confronti della PA e per i reati societari.



6– REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

6.1. Descrizione dei reati (art. 24/bis)

Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

La norma, recentemente modificata, sanziona l'ipotesi in cui le falsità previste nel capo III (rubricato "Della falsità in atti") del titolo VII del libro II del Codice penale (in genere, quindi, tutti i cosiddetti reati di falso), riguardino un documento informatico, pubblico o privato, che sia comunque dotato di efficacia probatoria

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

La disposizione assicura la protezione del cosiddetto "domicilio informatico" quale estensione della generale tutela della riservatezza della sfera individuale, punendo chi, in qualsiasi modo, si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico, ovvero vi si trattiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

La norma punisce quindi il semplice accesso al sistema informatico, a prescindere dall'utilizzo che si faccia delle informazioni in esso abusivamente raccolte, ed ha riguardo ai soli sistemi protetti da misure di sicurezza di qualsiasi genere.

Sono previsti aggravamenti della pena in dipendenza di particolari qualità personali del reo, delle modalità e delle conseguenze dell'accesso o dell'interesse pubblico sotteso al sistema informatico violato.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

La norma punisce chi in maniera abusiva entra in possesso, riproduce, diffonde o trasferisce comunque a terzi codici o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza. È poi ugualmente sanzionata anche la condotta di chi fornisce a terzi indicazioni o istruzioni idonee a conseguire tale scopo.

La fattispecie in esame è caratterizzata dal dolo specifico di procurare un profitto per sé o altri, ovvero di arrecare danno a terzi. Il delitto è aggravato in considerazione del carattere pubblico del sistema informatico violato, o di particolari qualità personali del reo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

La disposizione, recentemente modificata, persegue lo scopo di reprimere l'attività dei cosiddetti "hacker" informatici, sanzionando la condotta di chi si procura, importa, realizza, diffonde o mette comunque a disposizione di terzi apparecchiature o programmi software atti a danneggiare un sistema informatico, ad alterarne od



interromperne il funzionamento, ovvero a danneggiare i dati o le informazioni in esso contenuti.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

Questa fattispecie sanziona l'intercettazione fraudolenta, l'interruzione o l'impedimento di comunicazioni all'interno di un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra diversi sistemi.

La stessa pena si applica a chi rivela al pubblico, attraverso qualsiasi mezzo di informazione, il contenuto di tali comunicazioni. La disposizione in esame si propone pertanto di tutelare la segretezza delle comunicazioni informatiche cosiddette "chiuse" – in primo luogo, quindi, le e-mail destinate per loro natura a rimanere riservate.

La pena prevista per questo delitto è aggravata in considerazione del carattere pubblico del sistema violato, ovvero di particolari caratteristiche personali del colpevole.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)

La norma punisce chi, abusivamente, installa apparecchiature idonee ad agevolare le condotte previste e punite dall'art. 617 *quater* c.p.. La pena è altresì aggravata nelle stesse ipotesi previste dalla norma precedente.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)

La disposizione, modificata di recente, punisce chiunque operi abusivamente su un sistema informatico, distruggendo, cancellando o anche solo deteriorando ed alterando informazioni, dati o programmi informatici altrui in esso contenuti.

Il delitto in esame è aggravato se commesso con violenza o minaccia all'altrui persona, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)

La fattispecie in esame, introdotta dall'art. 5 della L. 18 marzo 2008 n. 48, punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altri enti pubblici, o comunque di pubblica utilità.

Si tratta di un reato di pericolo, poiché il legislatore, in considerazione del carattere pubblico dei dati e dei programmi protetti, ha scelto di anticipare l'intervento punitivo al solo compimento di fatti diretti a cagionare le conseguenze sopra descritte, a prescindere dal risultato in concreto raggiunto.

Peraltro, nel caso in cui dal fatto derivino effettivamente la distruzione, la cancellazione, il deterioramento, la soppressione o l'alterazione delle informazioni e dei programmi di cui sopra, è previsto un aggravamento della pena.



Infine, la pena è ulteriormente inasprita nel caso in cui ricorrano le medesime circostanze di cui alla precedente norma.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)

La norma, anch'essa introdotta dal citato art. 5 della L. 18 marzo 2008 n. 48, punisce la condotta di chi, mediante le operazioni descritte all'art. 635 *bis* c.p., ovvero mediante introduzione o trasmissione di dati e programmi, distrugge, danneggia o comunque rende inservibili, anche solo ostacolandone il funzionamento, sistemi informatici e telematici altrui. Sono previste le medesime circostanze aggravanti di cui agli artt. 635 *bis* e *ter* c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)

Questa fattispecie prevede l'ipotesi in cui i fatti di cui all'articolo precedente siano diretti a distruggere, danneggiare o rendere comunque inservibili sistemi informatici e telematici di pubblica utilità.

Anche tale ipotesi configura un reato di pericolo, sanzionando atti semplicemente diretti a cagionare le predette conseguenze, mentre il concreto conseguimento dei risultati sopra descritti comporta un ulteriore aumento di pena.

Infine, anche a tale fattispecie sono applicabili le circostanze aggravanti speciali previste dalle tre disposizioni precedenti.

*"Nota - non è stato illustrato il reato di "frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica" (art. 640 *quinquies* c.p.), in quanto si ritiene che lo stesso non sia nemmeno astrattamente configurabile per MTU".*

6.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da MTU, le aree a rischio sono tutte quelle che hanno possibilità di comunicazione con l'esterno attraverso le risorse informatiche messa a disposizione dall'azienda.

6.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

1. le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di contrasto ai;
2. le prescrizioni del Codice Etico di MTU;
3. le disposizioni contenute nel Documento Programmatico sulla Sicurezza Informatica;
4. le disposizioni interne attinenti la struttura gerarchica e il funzionamento di MTU (organigramma e mansionario).

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:



- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24/*bis* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- Accedere in modo abusivo a qualsiasi sistema informatico o telematico, a prescindere dall'utilizzo che se ne faccia dell'informazioni in esso abusivamente raccolte;
- Entrare in possesso in maniera abusiva, riprodurre, diffondere o trasferire codici o mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza;
- Procurare, importare, realizzare, diffondere o mettere a disposizione di terzi apparecchiature o programmi software atti a danneggiare un sistema informatico;
- Intercettare in modo fraudolento, interrompere o impedire la comunicazione all'interno di un sistema informatico o telematico;
- Operare abusivamente su un sistema informatico: distruggendo, cancellando, deteriorando o alterando informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- Distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altri enti della PA o comunque di pubblica utilità;

6.4 Principi operativi

MTU è inoltre dotata di sistemi di controlli preventivi interni, che sono stati integrati con l'adozione di specifiche procedure, ispirate al rispetto dei principi operativi descritti nel documento "Policy aziendale in materia di privacy, rapporto di lavoro e utilizzo dei beni aziendali" (allegato 4).

7– REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

7.1. Descrizione dei reati (art. 25-*bis* e art. 25-*bis*1)

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (Art. 473 c.p.)

Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si



applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.)

Il reato si realizza, in assenza di concorso nella contraffazione o alterazione, nei casi in cui il soggetto agente, alternativamente:

- introduca nel territorio dello Stato
- detenga per la vendita
- ponga in vendita
- metta altrimenti in circolazione

al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi nazionali od esteri, contraffatti od alterati.

Il reato di cui si tratta può concorrere con il reato di ricettazione di cui all'art. 648 del cod. pen., già trattato e disciplinato in altra parte del Modello.

Turbata libertà dell'industria e commercio (art. 513 c.p.)

La norma punisce la condotta di chi, con azione violenta o fraudolenta, minacci o turbi il libero svolgimento dell'attività commerciale e industriale di altro soggetto.

La disposizione intende tutelare sia l'ordine economico nazionale, sia la libertà commerciale del singolo (considerato quale aspetto particolare dell'interesse economico della collettività); il reato è punibile a querela della persona offesa.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Oggetto della tutela penale è l'onesto svolgimento del commercio; la norma punisce infatti la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente un prodotto al posto di un altro (la diversità riguarda l'identità del prodotto) oppure un prodotto diverso, per origine, provenienza, qualità o quantità, da quello dichiarato o pattuito (diversità qualitativa o quantitativa).

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p. chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione



dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

7.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da MTU, possono individuarsi le seguenti aree a rischio:

- 1) negoziazione e stipula di contratti di acquisto e/o di vendita con soggetti terzi;
- 2) progettazione e realizzazione di nuovi prodotti e/o processi;

7.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

1. le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di contrasto ai reati in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimenti e in materia di delitti contro l'industria e il commercio e, in particolare, quanto disposto dal D. Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale);
2. le prescrizioni del Codice Etico di MTU;
3. le disposizioni interne attinenti alla struttura gerarchica e il funzionamento di MTU (organigramma e mansionario).

Inoltre, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. art. 25-bis e art. 25-bis1 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

7.4 Principi operativi

I Destinatari del presente Modello nello svolgere la propria attività sono chiamati a rispettare i principi operativi previsti dal Sistema di Gestione della Qualità e, in modo particolare, le seguenti procedure:

- P.05 - Riesame del Contratto: tale procedura ha lo scopo di descrivere nel dettaglio le modalità attraverso le quali MTU assicura che siano definite, controllate e adeguatamente verificate tutte le attività aventi influenza sul rapporto con il Cliente, dal momento dell'offerta fino all'espletamento dell'ordine;
- P.06 - Realizzazione di Campionature: tale procedura definisce le modalità operative da utilizzare per la realizzazione e spedizione ai Clienti delle



- campionature;
- P.07 - Pianificazione Avanzata della Qualità del Prodotto: la procedura definisce le modalità da seguire nei casi di progettazione di nuove famiglie di prodotti/processi e di modifiche ai prodotti esistenti;
 - P.09 - Controllo della Documentazione Tecnica: la procedura stabilisce la metodologia da utilizzare per la gestione della documentazione tecnica. In particolare, i documenti presi in esame sono: disegni, lista di distribuzione e moduli di distribuzione. In tale procedura vengono anche specificate le responsabilità ed i compiti degli uffici interessati. Lo scopo di tale procedura è quello di rendere disponibili agli enti ed al personale preposto alle diverse attività aziendali, le informazioni di competenza necessarie alla produzione ed al controllo dei prodotti MTU.
 - P.12 - Condizioni Generali di Fornitura: tale procedura prescrive i criteri e le attività finalizzate per l'approvazione dei materiali e le condizioni che regolano l'acquisto di materiali/prodotti allo scopo di assicurare la conformità alle specifiche tecniche. Si applica a tutti i fornitori che forniscono materiali e componenti per i quali viene emessa una specifica tecnica.

I Destinatari del presente Modello sono inoltre chiamati a domandare ai terzi fornitori di beni da impiegare nella realizzazione dei prodotti di MTU adeguate garanzie in ordine alla genuinità ed autenticità di quanto somministrato.

Nota: nel Modello non vengono trattate le seguenti fattispecie, ritenute nemmeno astrattamente ipotizzabili per le attività svolte da MTU:

- Art. 513 –bis c.p. (illecita concorrenza con minaccia o violenza);
- Art. 514 c.p. (frodi contro le industrie nazionali);
- Art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine);
- Art. 517–quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari).

8– REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

8.1. Descrizione dei reati (art. 25/novies)

Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis, L. 633/1941)

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con



deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. In questa fattispecie il bene giuridico protetto non è l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori e editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e alla multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941)

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.



8.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da MTU, le aree a rischio sono tutte quelle che hanno possibilità di comunicazione con l'esterno attraverso le risorse informatiche messa a disposizione dall'azienda.

8.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e nel Codice Etico, le procedure aziendali interne. Inoltre, nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in materia di violazione del diritto d'autore;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In modo particolare ai Destinatari del presente Modello:

- è fatto espresso divieto di riprodurre, duplicare abusivamente, distribuire o mettere a disposizione opere dell'ingegno protette, programmi per elaboratori, banche dati al fine di trarne un indebito profitto e/o vantaggio;
- è fatto espresso divieto di impedire o rendere maggiormente onerosi i periodici controlli di MTU in ordine alla funzionalità dell'hardware e del software aziendale;
- è fatto obbligo di contattare senza ritardo il responsabile della manutenzione dell'hardware e del software aziendale in caso di sospetto malfunzionamento o anomalo funzionamento del programma e/o del computer in uso.

8.4 Principi operativi

MTU è dotata di sistemi di controlli preventivi interni, che sono stati integrati con l'adozione di specifiche procedure, ispirate al rispetto dei principi operativi descritti nel documento "Policy aziendale in materia di privacy, rapporto di lavoro e utilizzo dei beni aziendali" (allegato 4). Tutti i destinatari del presente Modello nello svolgere la propria attività sono chiamati al pieno rispetto dei principi operativi previsti nel documento sopraccitato.

Nota: nel Modello non vengono trattate le fattispecie di cui agli artt. 171-ter, 171-septies e 171-octies Legge 633/1941 sul diritto d'autore in quanto ritenute nemmeno astrattamente ipotizzabili per le attività svolte da MTU.

9- REATI AMBIENTALI



9.1. Descrizione dei reati (art. 25 undecies)

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Inquinamento idrico (art. 137)

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)
- scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)

Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 co. 3), intendendosi per discarica l'accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultano raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportano una vera e propria alterazione del terreno;
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5).

Siti contaminati (art. 257)

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258)

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo)

Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi



- attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2)

Inquinamento atmosferico (art. 279)

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5)

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)

Reati ambientali previsti dal codice penale (introdotti dalla legge 20/5/2015, n. 68 e richiamati dall'art. 25-undecies del Decreto).

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale

La norma punisce la condotta di chi abusivamente provoca una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Art. 452 – quater c.p. - Disastro ambientale

La nuova disposizione sanziona la condotta di chi abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Per disastro ambientale si intende, alternativamente:

- un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa all'incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della sua compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto



La norma punisce la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale, richiamando le definizioni delle direttive 2009/147/CE e 1992/43/CE. Sono tali quei siti di importanza comunitaria (S.I.C.) designati dagli Stati membri.

Il fiume e le Fonti del Clitunno sono stati designati come S.I.C., con un'estensione di circa 16 ha, nel Comune di Campello sul Clitunno e Trevi.

Visto che l'attività produttiva di MTU si svolge in zona contigua al S.I.C. in questione, si è ritenuto opportuno trattare nel Modello anche questo reato, che risulta, anche se solo astrattamente, verificabile per la Società.

9.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da MTU, le aree a rischio sono quelle individuate nel documento "analisi ambientali e SSL", redatto ai fini dell'ottenimento della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001 e il Reg (CE) 1221/2009.

L'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia ambientale e il processo di individuazione e valutazione degli aspetti ambientali sono descritti nel suddetto documento, nella documentazione relativa al Sistema di Gestione Ambientale e in modo particolare nei documenti D.01 – Registro leggi e D.26 – Registro degli aspetti e degli effetti ambientali.

9.3 Principi generali di comportamento

MTU ha approvato il Manuale di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, elaborato secondo i requisiti delle norme ISO 9001, ISO 45001 (già OHSAS18001) e del Reg. (CE) 1221/2009 – EMAS e successive modificazioni, che contiene i principi generali di comportamento e le regole di condotta approvate dall'azienda.

Le responsabilità, i ruoli e le mansioni di tutti coloro che operano all'interno dei Sistemi di Gestione per l'Ambiente di MTU sono stati definiti nel mansionario.

I Destinatari nell'espletare la propria attività lavorativa dovranno rispettare, oltre a quanto espressamente previsto nel presente modello:

1. Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ambientale;
2. Le previsioni del Codice Etico;
3. Le disposizioni previste nel Manuale di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza;
4. Le norme interne all'azienda in tema di attribuzione di ruoli e mansioni ai fini del rispetto della normativa ambientale.

In particolare, i Destinatari dovranno impegnarsi a predisporre e a imporre il rispetto di tutte le misure di tutela ambientale previste dalla legge e dalle norme interne



all'azienda, e di quelle comunque ritenute idonee a salvaguardare l'ambiente interno ed esterno, astenendosi dal compiere o dall'autorizzare qualsiasi attività che possa astrattamente violare tali prescrizioni.

9.4 Principi operativi

I Destinatari del presente Modello nello svolgere la propria attività sono chiamati a rispettare le procedure, le istruzioni operative previste e documenti di supporto dei Sistemi di Gestione Ambiente e Sicurezza di Meccanotecnica Umbra e, in modo particolare, le seguenti procedure:

- P.30 – Aspetti ambientali significativi e valutazione dei rischi: tale procedura descrive i criteri, le modalità operative e le responsabilità con cui MTU esamina e valuta gli aspetti ambientali di attività, processi, prodotti e servizi che possono originare effetti sull'ambiente ed effettua la valutazione dei rischi e stabilisce le misure di prevenzione e protezione;
- P.31 – Prescrizioni legali ed altre prescrizioni: tale procedura definisce le responsabilità, le modalità di identificazione, di conservazione, di rispetto e di aggiornamento delle prescrizioni legali ed altre eventuali, a cui l'azienda intende attenersi;
- P.34 – Attività di controllo operativo, sorveglianza e preparazione alle emergenze: tale procedura descrive le responsabilità e le modalità operative con le quali MTU: pianifica ed esegue il controllo operativo di processi e attività associate agli aspetti ambientali; sorveglia e misura le principali caratteristiche e le prestazioni dei Sistemi di Gestione per l'Ambiente e la Sicurezza; risponde tempestivamente a situazioni di emergenza ambientale, ne previene e attenua l'impatto.

I Sistemi di Gestione per l'Ambiente e la Sicurezza adottati da MTU prevede un sistema di controllo interno, che è stato integrato con l'adozione di specifiche procedure ed istruzioni, ispirate al rispetto dei principi descritti nella Politica Integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza, che prevede inoltre la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità.

10- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

10.1. Descrizione dei reati (art. 25/duodecis)

Tali fattispecie di reato si perfeziona nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia stato revocato o annullato.

10.2 Aree a rischio



In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da MTU, può essere individuata come area a rischio il Servizio Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane. In modo particolare le seguenti attività sono da considerarsi a rischio:

- 1) stipula di contratti di collaborazione;
- 2) stipula di contratti di somministrazione di lavoro;
- 3) stipula di contratti di impiego.

10.3. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività relative alla Gestione delle Risorse Umane, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e nel Codice Etico, le procedure aziendali interne. Inoltre, nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25- *duodecies* del D. Lgs. 231/2001.

10.4. Principi operativi

I Destinatari del presente Modello nello svolgere la propria attività sono chiamati a rispettare le procedure previste dal Sistema di Gestione della Qualità e, in modo particolare, la procedura P.23 – Gestione e Sviluppo Risorse Umane. Inoltre, è fatto obbligo ai destinatari del presente Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- verificare, preliminarmente alla stipula dei contratti di collaborazione, il possesso delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso in Italia e lo svolgimento delle prestazioni proposte a cittadini di paesi terzi in Italia (in particolare visto e permesso di soggiorno per motivi di studio e/o lavoro);
- verificare durante l'intero periodo di vigenza dei contratti di impiego dei cittadini di paesi terzi in Italia il continuato possesso delle condizioni e dei requisiti suddetti;
- informare i responsabili o referenti interni di MTU del venir meno delle condizioni e dei requisiti suddetti in modo da disporre l'immediata cessazione del rapporto di impiego, fatti salvi in ogni caso gli obblighi di denuncia alle pubbliche autorità;
- segnalare alle autorità pubbliche competenti eventuali violazioni della normativa in materia di ingresso e impiego di cittadini di paesi terzi in Italia;

11. REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

11.1 Descrizione del reato (Art. 25-quinquies lett. a)

Il reato è previsto dall'art. 603-bis del codice penale, così come modificato dalla Legge 29/10/2016, n. 199 che, oltre alle innovazioni rispetto alla previgente



fattispecie criminale, ha introdotto tale illecito nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.

L'art. 603-bis prevede diverse condotte criminose, non tutte rilevanti rispetto alla realtà di MTU.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce la condotta di chi:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

La prima fattispecie (art.603-bis n. 1) non risulta nemmeno astrattamente rilevante per MTU, in quanto la Società non assume manodopera al fine di impiegarla presso terzi.

Possono invece almeno astrattamente rilevare, sebbene il rischio sia valutato come remoto, alcune delle condotte descritte al punto 2), avuto riguardo all'integrazione delle condizioni di sfruttamento i cui indici sono esemplificati nella norma

In particolare, costituisce indice di sfruttamento, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Si consideri infine che le pene sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza o minaccia. Costituisce inoltre aggravante specifica il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa nonché l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Il reato potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora la Società, al fine di raggiungere una maggiore produttività, violi reiteratamente la normativa riguardante l'orario di lavoro dei propri dipendenti, imponendo lo svolgimento di attività di lavoro straordinario senza adeguata remunerazione.

11.2 Aree a rischio



In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da MTU, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

1. Gestione processo di selezione e assunzione del personale, anche interinale
2. Attività di gestione del personale (rilevazione presenze, elaborazione cedolini paga, regolamenti interni, procedimenti disciplinari)
3. Selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori e stipula dei relativi contratti
4. Affidamento di lavorazioni a soggetti esterni (manutenzioni etc.)

11.3 Principi generali ed operativi di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

1. le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di assunzione di lavoratori dipendenti;
2. le prescrizioni del Codice Etico di MTU;
3. le disposizioni interne attinenti alla struttura gerarchica e il funzionamento di MTU.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-duodecies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- procedere alle assunzioni di lavoratori dipendenti, ed alla stipula dei contratti di somministrazione di lavoro, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente, effettuando tutte le comunicazioni dovute;
- curare il costante aggiornamento di tutti gli operatori coinvolti nei processi sensibili;
- procedere alle assunzioni solo previa stipula di regolari contratti scritti;
- garantire ai lavoratori condizioni economiche non peggiorative rispetto a quelle previste dai CCNL applicati dalla Società;
- monitorare la corretta gestione dei rapporti di lavoro, in particolare sotto il profilo del rispetto dell'orario di lavoro, della disciplina normativa ed aziendale in materia di lavoro straordinario, di periodi di riposo, anche feriale, e di aspettativa obbligatoria.
- garantire la corretta archiviazione, in formato cartaceo e/o elettronico, di tutti i documenti relativi all'assunzione del personale e alla gestione di singoli rapporti di lavoro, con particolare riguardo a lavoro straordinario e supplementare, ferie, permessi, aspettative;
- ammonire i partner contrattuali sulla necessità di rispettare le norme in tema di assunzione del personale dipendente, inserendo nei contratti di appalto



apposita clausola con cui l'appaltatore dichiara e garantisce di essere in regola con le norme in materia;

- monitorare il costante rispetto del sistema aziendale di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- segnalare tempestivamente ai Pubblici Uffici competenti e all'OdV eventuali irregolarità riscontrate, anche nel corso del rapporto.



12- REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

12.1. Descrizione dei reati

Corruzione tra privati (art. 2635, co.3, del cc.)

La fattispecie di reato in oggetto si perfeziona qualora un esponente aziendale, apicale o sottoposto, dia o prometta denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell'art. 2635 c.c. - vale a dire agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti, ai sindaci e ai liquidatori - anche con il fine di fargli compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla loro società. . L'art. 25-ter, comma 1 lett. S-bis) del D.Lgs. 231/2001, così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, estende infatti le ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente ai casi di corruzione tra privati previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 1 c.c.)

La fattispecie, come per il caso della corruzione, rileva ai fini della responsabilità amministrativa della società solo per i soggetti corruttori.

La norma punisce infatti l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali (gli stessi descritti al comma 1 dell'art. 2635 cod. civ.) o aventi funzioni direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il reato si configura nelle stesse circostanze della fattispecie precedente, con la differenza che il soggetto corruttore viene punito anche nel caso in cui l'offerta illecita non sia accettata.

12.2. Aree a rischio

In relazione alla fattispecie di reato sopra descritta e all'attività svolta da MTU, possono essere individuate le seguenti aree a rischio:

1. Gestione del Ciclo Attivo;
2. Gestione del Ciclo Passivo;
3. Negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti con soggetti privati;
4. Omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza.

12.3. Principi generali di comportamento

In linea con quanto disposto dal presente Modello e dal Codice Etico è fatto divieto ad apicali e sottoposti di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici



di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, consulenti esterni e/o qualsiasi altra impresa che abbia rapporti con MTU, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio da tale influenza. In modo particolare, ai Destinatari del presente Modello è fatto espresso divieto di ricevere, pretendere, corrispondere e/o offrire compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità a/da soggetto o pubblico o privato che:

- a. eccedano un modico valore e i limiti di ragionevoli prassi di cortesia;
- b. siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare i rapporti tra MTU e il citato soggetto e/o ente.

12.4. Principi operativi

1. Gestione del Ciclo Passivo

La gestione dell'attività in oggetto, dettagliatamente riportata nella Procedura P.10 - Gestione del Ciclo Passivo, può essere così riassunta:

- Viene stabilito il limite annuale di spesa per ciascuna area. Tale stanziamento preventivo viene deliberato in fase di redazione del budget dal General Manager dopo aver raccolto le relative proposte da parte degli Enti;
- Vengono specificati le tipologie di beni e servizi che le varie funzioni aziendali possono acquistare e i relativi iter autorizzativi;
- Vengono definitive le regole e il limite di spesa per gli acquisti su piazza.

Inoltre, all'interno della procedura, è stato definito che l'Ufficio Acquisto è l'ente competente per:

- Valutazione della sostenibilità del costo;
- Analisi di possibili fornitori;
- Richieste di offerte;
- Scelta del fornitore;
- Trattative di acquisto;
- Emissione ordini di acquisto.

MTU ha inoltre previsto una procedura specifica per la valutazione dei propri fornitori (P.11 - Valutazione dei Fornitori). La documentazione a supporto della selezione e valutazione dei fornitori viene archiviata presso il Servizio Gestione della Qualità.

2. Negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti con soggetti privati



Per quanto riguarda il processo relativo alla negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti con soggetti privati, devono essere rispettati i seguenti principi:

- gli atti che impegnano contrattualmente MTU devono essere debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri;
- i soggetti e le funzioni coinvolte nel processo in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni e i principi contenuti nelle procedure organizzative sopraccitate;
- i Destinatari non possono effettuare o promettere, in favore dei terzi, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi instaurato o che non siano debitamente formalizzate in un contratto o in accordo;

3. Omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanze

La regolamentazione degli omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza viene così eseguita:

- Gli omaggi consentiti si caratterizzano per il loro esiguo valore e non esulano dalle prassi della normale cortesia;
- L'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e degli omaggi prevede la separazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- Le sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di persone fisiche;
- MTU si impegna a verificare la natura giuridica dei beneficiari delle sponsorizzazioni, assicurandosi che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza;
- Il potere decisionale per tali iniziative spetta esclusivamente ai soggetti a questo espressamente delegati dal CdA.

Nell'espletare la propria attività i Destinatari del presente Modello sono chiamati a rispettare le procedure previste dai sistemi di gestione aziendale e, in modo particolare:

- P.10 - Gestione del Ciclo Passivo: la procedura disciplina la gestione degli acquisti.
- P.36 - Gestione Piccola Cassa: la procedura disciplina la gestione della piccola cassa aziendale, istituita per soddisfare le esigenze di denaro contante per le piccole spese quotidiane, per pagamenti urgenti, per gli anticipi e le note spese ai dipendenti.



13. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, DI CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE E DI TERRORISMO

I rischi di commissione dei reati descritti in questo paragrafo sono valutati come assolutamente remoti.

Ciò nonostante, considerando i frequenti contatti con clienti stranieri, anche attraverso diverse società controllate estere, MTU ha deciso di trattare ugualmente nel Modello le seguenti categorie di illecito al fine di evidenziare la sua ferma opposizione rispetto ad ogni forma di connivenza, vicinanza o favoreggiamento di associazioni criminali e, più in generale, di condotte connesse al terrorismo e alla criminalità organizzata, anche transnazionale.

13.1 Descrizione dei reati

A. Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 24-ter del Decreto, con la precisazione che nel Modello non sono trattate, in quanto ritenuti nemmeno astrattamente ipotizzabili per MTU, le seguenti due ipotesi di reato, pure richiamate dal predetto art. 24-ter:

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter cod. pen.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.).

Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.).

Il reato, che è posto a tutela dell'ordine pubblico, si realizza quando tre o più persone, legate dalla comunanza del fine criminoso e dalla promozione o costituzione o organizzazione o partecipazione all'associazione, pongono in essere un permanente vincolo associativo allo scopo di commettere più delitti.

Il reato di cui si tratta è, pertanto, autonomo e distinto dai singoli reati delitto che si vogliono commettere. La differenza fra associazione per delinquere e concorso di più persone nel reato, si sostanzia nel fatto che in questo secondo caso l'accordo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso) avviene in maniera occasionale ed accidentale, senza quello stabile e permanente vincolo associativo finalizzato alla commissione di delitti che caratterizza invece la fattispecie in esame.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.)

Il reato si differenzia dal precedente e si caratterizza:

- dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati, al fine del raggiungimento degli scopi dell'associazione, della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo in sé stesso;
- dal lato passivo, per la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà dei soggetti nei cui confronti è diretta l'attività criminale;
- per le finalità, tra esse alternative e non cumulative, di commettere delitti, di acquisire, sia direttamente che indirettamente, la gestione o comunque il



controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per gli altri, ovvero ancora di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.

Associazione per delinquere diretta a commettere delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone o acquisto ed alienazione di schiavi, e immigrazione clandestina (art. 416, sesto comma, cod. pen.)

Il reato, che è posto a tutela dell'ordine pubblico, si realizza quando tre o più persone, legate dalla comunanza del fine criminoso e dalla promozione o costituzione o organizzazione o partecipazione all'associazione, si stringono in un permanente vincolo associativo allo scopo di commettere delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone o acquisto ed alienazione di schiavi e immigrazione clandestina.

Associazione finalizzata alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Il reato si realizza quando l'associazione è dedita alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Art. 407, secondo comma, lettera a), numero 5, cod. proc. pen., in materia di armi.

Il reato si configura con la illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

B. Reati di crimine organizzato transnazionale (art. 10 della L. 16 marzo 2006 n. 146)

Ai sensi dell'art. 3 L. 146/2006, è "transnazionale" il reato che vede coinvolto un gruppo criminale organizzato, a condizione che ricorrano, alternativamente, le seguenti circostanze:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146, con la precisazione che nel Modello non sono trattate, in quanto ritenuta nemmeno astrattamente ipotizzabili per MTU, le seguenti ipotesi di reato,



pure richiamate dal predetto art. 10:

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 291-quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43 del 1973).
- Traffico di migranti nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998) – disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Associazione per delinquere nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. L'art. 416, primo comma, c.p., subordina la punibilità al momento in cui "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 416-bis c.p.)

Si richiama la descrizione del reato di associazione di tipo mafioso fornita al par. A.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990).

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/1990 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Favoreggiamento personale nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 378 c.p.)

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Tale disposizione, per espressa menzione dell'ultimo comma dell'art. 378 c.p., si applica anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

È necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva alle investigazioni delle autorità.

C. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico



(art. 25-quater del d.lgs. 231/2001)

L'art. 25-quater del Decreto non fa un'elencazione dei reati richiamati ma si riferisce, genericamente, alla *"commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali"*.

La genericità del richiamo non consente un'agevole individuazione delle fattispecie delittuose rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001. Si possono, tuttavia, individuare le seguenti fattispecie previste dal codice penale:

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270 bis c.p.): *"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale"*.

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.): *"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone indicate negli articoli 270 e 270 bis, è punito con la reclusione fino a quattro anni"*.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.): *"Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni"*.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.): *"Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni"*.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.): *"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche o nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies."*

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o



istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.):

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli [articoli 270-bis e 270-quater.1](#), raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui [all'articolo 270-sexies](#) è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.): *”Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o a un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia”.*

Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (Art.302 c.p.).

Le fattispecie sopra descritte rilevano ai fini della responsabilità amministrativa delle società anche ove il reo si limiti all’attività di istigazione.

Note

Le attività di promozione, costituzione, organizzazione o direzione delle associazioni illecite potrebbero essere poste in essere utilizzando internet, strumento che garantisce l’anonimato e la possibilità di diffondere a molteplici destinatari qualsiasi tipo di messaggio criminoso e che l’art. 270 bis c.p. punisce espressamente anche l’attività di finanziamento delle associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

Nel Modello non vengono trattati i seguenti reati, pure connessi al terrorismo, in quanto ritenuti nemmeno astrattamente ipotizzabili per l’attività di MTU:

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, (Art. 289 bis. c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire reati di terrorismo (art. 270-quinquies.2 c.p.).

Si segnala che l’art. 270 bis1 c.p. prevede una generica circostanza aggravante per tutti i reati commessi con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico.



La responsabilità amministrativa delle società sorge inoltre anche in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli sopra indicati, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

13.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato descritte al paragrafo 13.1 e all'attività svolta da MTU, possono essere individuate le seguenti Aree a rischio:

- pianificazione delle strategie aziendali con riferimento ai sistemi di finanziamento della Società o delle controllate estere;
- pianificazione ed attuazione di transazioni commerciali e finanziarie con soggetti terzi;
- negoziazione e stipula di partnership;
- sponsorizzazione di eventi, associazioni ed enti terzi.

13.3 Principi generali ed operativi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto per i destinatari che operano nelle Aree a rischio individuate di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-quater e 24-ter del Decreto, e dei delitti di cui all'art. 10 della L. 16 marzo 2006 n. 146;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere comportamenti in contrasto con le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in materia di lotta alla criminalità e al terrorismo.

In particolare, i Destinatari dovranno rispettare i seguenti principi:

- porre particolare attenzione nei rapporti con soggetti operanti in paesi o aree segnalati come a rischio geografico o a comportamenti che possono rientrare negli indicatori di anomalia predisposti dall'UIF;
- divieto di operare con soggetti segnalati dalla Banca d'Italia ovvero identificati dall'UIF o dalla BCE o da altri organismi sovranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- richiamare l'attenzione dei partner contrattuali sul rispetto dei principi di integrità e condotta etica e sull'effettivo possesso da parte dei medesimi delle capacità economiche e finanziarie, tecniche e professionali richieste per l'esecuzione delle attività loro affidate;
- rispettare i principi indicati nel par. 5 relativo ai reati di ricettazione e



- riciclaggio;
- segnalare immediatamente all'ODV operazioni ritenute anomale (ad esempio per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità).

14. REATI TRIBUTARI (art. 25 –quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

14.1 Descrizione dei reati

A. I reati tributari introdotti dalla Legge 157/2019

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, co. 1 e co. 2-bis, D.Lgs. 74/2000)

La norma sanziona il contribuente che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La condotta consiste nell'utilizzare fatture o altri documenti falsi emessi a fronte di:

- operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte (inesistenza oggettiva);
- operazioni intercorse fra soggetti diversi da quelli indicati (inesistenza soggettiva);
- corrispettivi o IVA indicati in misura superiore a quella reale (sovrapproduzione qualitativa o quantitativa).

Il reato si considera consumato con la presentazione della dichiarazione fiscale (relativa alle imposte sul reddito o all'IVA) nella quale il contribuente ha indicato gli elementi fittizi documentati con i predetti documenti falsi.

Perché si configuri il reato è necessario che le fatture o altri documenti irregolari siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o, comunque, detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il reato può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui la società, al fine di evadere le imposte sui redditi, riceva fatture per sponsorizzazioni non effettuate o effettuate per importi inferiori a quelli fatturati, e deduca dal proprio reddito imponibile il relativo costo.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)

Il reato in questione si pone in rapporto di genere a specie con l'ipotesi descritta al punto precedente e si caratterizza, rispetto a questa, per la presenza di comportamenti che rendono più difficoltosa la possibilità di essere "scoperti" dall'amministrazione finanziaria.

La norma punisce infatti il contribuente che, fuori dai casi previsti dall'art. 2 sopra descritto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando ricorrono entrambe le seguenti circostanze:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a



euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Troverà quindi applicazione la norma di cui all'art. 3 del D. Lgs. 74/2000 quando la dichiarazione fraudolenta sia redatta sulla base di documenti diversi dalle fatture e/o privi della medesima rilevanza probatoria (ad esempio, un contratto di compravendita recante dati non conformi a verità); di contro, le dichiarazioni fraudolente fondate su documenti mendaci con rilevanza fiscale (come le fatture) sono contestabili dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 2.

La fattispecie potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora la società faccia redigere perizie false per rivalutare a fini fiscali determinati beni strumentali, e dedurre poi quote di ammortamento superiori a quelle effettivamente spettanti, così ottenendo una diminuzione del carico fiscale altrimenti derivante dalla dichiarazione annuale.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2-bis, D. Lgs. 74/2000)

La norma in questione sanziona la condotta di chi emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sull'IVA.

Il reato in questione, quindi, punisce condotte diverse ed antecedenti a quella (eventuale) dell'evasore.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo specifico di "consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto". In assenza di una tale finalità, quindi (ad esempio, quando le fatture sono emesse per simulare un volume d'affari di un certo livello, al fine di poter ottenere finanziamenti pubblici, oppure per procurare un vantaggio per l'emittente stesso, fiscale o di altro genere), il reato non si configura.

Perché sorga responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, poi, è sempre necessario che il reato presupposto sia stato commesso per conseguire un interesse o vantaggio proprio della società, che potrebbe essere rappresentato, ad esempio, dalla remunerazione ottenuta dal terzo a fronte dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche mediante retrocessione sottobanco di parte delle imposte conseguentemente evase.

Il reato potrebbe configurarsi qualora la Società, per consentire a un importante cliente un risparmio d'imposta, emetta fatture per un corrispettivo superiore a quello effettivamente percepito (anche al fine di ottenere ad esempio i requisiti di fatturato per accedere ad un determinato contributo pubblico che controbilanci il maggior carico fiscale).

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)



Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chi occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

Tale reato è posto a tutela della "trasparenza fiscale", ossia dell'interesse dell'amministrazione finanziaria a che non vengano frapposti ostacoli all'accertamento delle imposte effettivamente dovute dal contribuente.

L'oggetto materiale del reato è rappresentato dalle "scritture contabili" e dai "documenti di cui è obbligatoria la conservazione" (es. documenti commerciali, previdenziali).

Per "occultamento" si intende anche lo spostamento dei documenti contabili in un luogo impossibile da raggiungere per l'amministrazione finanziaria.

Soggetto attivo del reato può essere il contribuente, ma anche un soggetto che agisca per consentire al contribuente di sottrarsi al pagamento delle imposte.

Il reato potrebbe configurarsi qualora la Società, per coprire le prove di un'evasione d'imposta, simuli un evento dannoso a carico dei propri archivi cartacei e digitali, e la conseguente distruzione dei documenti fiscali relativi ad annualità precedenti.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)

La norma punisce la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Il comma 2 punisce inoltre colui che, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Il reato è posto a tutela dell'interesse dell'amministrazione finanziaria ad esercitare utilmente le eventuali azioni esecutive promosse per il recupero delle imposte evase.

Ai fini della configurabilità del delitto, è necessario che i debitori d'imposta (soggetti attivi), mediante atti di disposizione, rendano più difficoltosa la riscossione da parte dell'erario.

Per la sua configurazione non è richiesta la sussistenza di una procedura di riscossione in atto.

Il reato potrebbe configurarsi qualora la Società, per sottrarsi al pagamento di cartelle esattoriali per importi rilevanti, simuli la stipula di un contratto di vendita di un importante immobile ad una società terza riconducibile ai medesimi soci.

B. I reati tributari introdotti dal D.Lgs. 75/2020



Il D. Lgs. 75/2020 ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371, “*relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale*” (meglio nota come “Direttiva PIF”), ampliando il novero dei reati fiscali che possono costituire il presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. E ciò al fine di reprimere la commissione di reati “gravi” contro il sistema comune IVA ovvero di frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

Tale decreto ha aggiunto all’art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001, il co. 1-bis, in forza del quale viene riconosciuta la responsabilità amministrativa dell’ente anche per ulteriori delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e segnatamente: il reato di dichiarazione infedele (art. 4); quello di omessa dichiarazione (art. 5); quello di indebita compensazione (art.10-quater).

E’ importante precisare che tali fattispecie rilevano ai fini 231 solo se sussistono le seguenti due condizioni:

- che il delitto sia commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (quindi, connesso al territorio di due o più Stati membri);
- che il delitto sia commesso al fine di evadere l’IVA per un importo complessivo non inferiore a € 10.000.000.

Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000)

La disposizione in commento prevede che:

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

Come detto, la fattispecie delittuosa in esame rileva ai fini 231 limitatamente alle condotte collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l’IVA ed ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di 10.000.000 di euro di imposta evasa.



Sotto il profilo soggettivo, per quanto qui di interesse, occorre pertanto riscontrare il dolo specifico del “fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto” nel contesto del più ampio sistema fraudolento transfrontaliero in cui la condotta sia inserita.

Per integrare tale fattispecie, è sufficiente presentare una dichiarazione non veritiera, senza utilizzo di artifici. Laddove sussistano profili fraudolenti, la fattispecie delittuosa cui riferirsi non sarebbe più quella di infedele dichiarazione di cui all'art. 4, ma una di quelle previste dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 74/2000.

I profili fraudolenti dovranno invece riscontrarsi nella catena di operazioni in cui la condotta in commento si inserisce (nel contesto, appunto di “sistemi fraudolenti transfrontalieri”).

Il reato può configurarsi, ad esempio, nel caso in cui la società porti in detrazione con la propria dichiarazione IVA l'imposta derivante da fatture false emesse nei suoi confronti da società coinvolte in una frode internazionale finalizzata all'evasione dell'IVA.

Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000)

Questa disposizione punisce la condotta dell'impresa che al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligata, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Il comma 1-bis prevede inoltre che è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Il legislatore chiarisce infine che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Viene, quindi, penalmente sanzionata l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o dell'IVA, qualora l'imposta evasa (singolarmente considerata) sia superiore a cinquantamila euro. Allo stesso modo, è penalmente sanzionata l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (c.d. mod. 770), qualora l'ammontare delle ritenute non versate siano superiori a cinquantamila euro.

Il reato in esame richiede, quale elemento soggettivo, il dolo specifico, ossia l'intento di evadere le imposte.

Anche tale fattispecie di reato assume rilevanza ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, qualora commessa “nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”. In altri termini, occorre che la condotta di omessa presentazione della dichiarazione sia connessa ad attività svolta nel territorio di due o più Stati membri e inserita in un sistema fraudolento per cui il reato sia commesso in maniera strutturata allo scopo di ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell'IVA, superando la soglia complessiva di dieci milioni di euro di imposta evasa.

Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000)

In base all'art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione



crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. E' invece punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

La norma delinea due autonome fattispecie delittuose, non a caso diversamente sanzionate, una concernente la compensazione di tributi dovuti con crediti "non spettanti" (co. 1) e l'altra riferita alla compensazione di tributi dovuti con crediti "inesistenti" (co. 2); ferma restando, per entrambe, la soglia di punibilità di 50.000 euro. Tra esse non sussiste alcun rapporto di specialità, caratterizzandosi per elementi strutturali tra loro incompatibili.

È "non spettante" il credito che "pur certo nella sua consistenza ed ammontare sia, per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabile (ovvero non più utilizzabile) in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l'Erario", mediante esposizione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997.

È, invece, "inesistente" il credito artificiosamente costruito o rappresentato, che, come tale, non trova alcun riscontro nel mondo giuridico. Si tratta di una rappresentazione mendace della realtà.

Il momento di consumazione coincide, evidentemente, con la presentazione del mod. F24 contenente l'illecita compensazione, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

Il reato può configurarsi nel caso in cui la società porti in compensazione dell'IVA da versare crediti d'imposta inesistenti ad essa ceduti da società coinvolte in una frode internazionale finalizzata all'evasione dell'IVA.

14.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da MTU, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

- 1) gestione adempimenti tributari, invio (anche telematico) di dichiarazioni e documentazione fiscale in genere, pagamento imposte;
- 2) predisposizione di ogni tipo di comunicazione sociale diretta agli organi sociali, ai soci ed in genere al pubblico ed afferente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di MTU e delle società controllate, ivi compresa la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
- 3) coordinamento dell'attività delle società controllate per la regolare tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci d'esercizio delle medesime;
- 4) tenuta della contabilità, raccolta e comunicazione di tutti i dati idonei ad influire sul valore delle poste di bilancio (ad esempio gestione del magazzino, dei cespiti e del credito);
- 5) elaborazione del bilancio consolidato e di tutte le altre comunicazioni sociali di gruppo;
- 6) assistenza e collaborazione nelle attività di controllo e revisione contabile;
- 7) gestione e controllo delle risorse finanziarie, dell'attività di fatturazione e dei pagamenti;
- 8) pianificazione ed attuazione di transazioni commerciali e finanziarie con soggetti terzi;
- 9) operazioni sul capitale sociale e operazioni straordinarie in genere;



- 10) gestione dei rapporti infragruppo;
- 11) gestione dei rapporti con clienti, fornitori, subfornitori e subappaltatori;
- 12) gestione dei rapporti con consulenti e collaboratori esterni;
- 13) negoziazione e stipula di partnership in genere;
- 14) sponsorizzazioni, omaggi e spese di rappresentanza;
- 15) gestione del personale.

14.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare:

- i principi previsti nel presente Modello e le procedure aziendali interne;
- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in materia tributaria,
- le prescrizioni del Codice Etico di MTU;
- le disposizioni interne attinenti la struttura gerarchica e il funzionamento di MTU.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- dichiarare a fini fiscali elementi imponibili in misura inferiore a quella effettivamente dovuta;
- utilizzare in compensazione crediti tributari inesistenti o non spettanti;
- violare in qualsiasi modo le leggi tributarie vigenti o le norme in materia di regolare tenuta della contabilità aziendale

14.4 Principi operativi

Nell'ambito delle Aree a Rischio di cui al paragrafo 14.2, il sistema di controlli preventivi interni di MTU dovrà sempre ispirarsi al rispetto dei seguenti principi operativi:

-Contabilità e bilancio

- apposite procedure interne e/o mansionari dovranno determinare il ruolo svolto da ciascuna funzione sociale nell'attività di elaborazione della contabilità e di redazione del bilancio e del bilancio consolidato di gruppo;
- le predette attività di elaborazione contabile dovranno essere svolte nel rispetto del principio di separazione di funzioni e, ove possibile, garantendo un'adeguata rotazione dei soggetti preposti, evitando che gli stessi soggetti curino sempre l'intero processo;
- dovranno essere individuati i criteri di elaborazione dei dati contabili, le



modalità di trasmissione degli stessi ai soggetti responsabili della redazione del bilancio, in modo da assicurare la tracciabilità dei passaggi e l'identificazione dei soggetti coinvolti;

- andranno elaborati correttamente e nel rispetto delle disposizioni di legge i dati contabili della Società rilevanti per la redazione delle dichiarazioni fiscali e il calcolo delle imposte dirette e indirette e stabilite le modalità di trasmissione degli stessi ai consulenti fiscali;
- eventuali rettifiche delle scritture contabili dovranno essere effettuate da soggetti debitamente autorizzati e in modo da lasciare adeguata traccia delle stesse;
- dovranno essere individuate le modalità di verifica e finalizzazione delle scritture contabili in modo da impedire modifiche successive dei dati inseriti;
- dovranno essere previste modalità di archiviazione dei predetti dati contabili che ne assicurino la conservazione e consentano lo svolgimento di eventuali controlli da parte degli organi sociali a ciò deputati;
- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza, fornendo spiegazioni in ordine ai parametri di valutazione utilizzati e ogni ulteriore informazione necessaria a garantire la correttezza della stima e la verificabilità dei passaggi seguiti;
- nella gestione del magazzino dovrà essere programmata un'attività inventariale periodica per verificare la rispondenza fra le giacenze contabili e quelle effettive; eventuali rettifiche dovranno essere approvate dai soggetti a ciò legittimati ed essere tracciabili;
- dovranno essere stabilite le corrette modalità di valutazione dei cespiti, di rilevazione dei relativi ammortamenti e di eventuale dismissione o eliminazione dei cespiti medesimi, in modo da garantire il rispetto della normativa contabile e fiscale di riferimento;
- dovranno essere definite le modalità di monitoraggio periodico dei crediti verso clienti e disciplinate le eventuali azioni di sollecito o recupero degli insoluti, di ricorso al fondo svalutazione crediti o di registrazione di crediti come inesigibili;
- andrà sottoscritta una dichiarazione di veridicità e completezza dei dati e delle informazioni contabili trasmesse dai responsabili delle funzioni aziendali competenti, agli organi sociali e ai consulenti fiscali;
- Rapporti con organi sociali
- dovranno essere previste riunioni periodiche fra il CDA, il Collegio Sindacale e l'OdV per la verifica del rispetto del presente Modello e della disciplina normativa in tema di amministrazione e controllo delle società;
- dovrà essere individuata la funzione sociale incaricata di intrattenere i rapporti con la società di revisione e che dovrà riferire all'OdV ogni eventuale criticità da questa rilevata;
- nei rapporti con la società di revisione e in genere con gli organi di controllo, MTU dovrà evitare di attribuire agli stessi incarichi di consulenza estranei all'attività di loro competenza;
- ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa ufficialmente dai Soci, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione, devono essere documentati e



- conservati;
- qualora intenda effettuare operazioni straordinarie, il CDA dovrà fornire al Collegio Sindacale, alla società di revisione ed all'OdV, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'assunzione della relativa delibera, dettagliate informazioni in merito alle ragioni giustificatrici ed alle modalità attuative dell'operazione (fattibilità dell'operazione, attività di due diligence e valutazione della controparte, acquisizione necessarie autorizzazioni interne, coinvolgimento dei consulenti fiscali);
 - Fiscalità
 - andranno verificati con i consulenti fiscali e con la società di revisione eventuali scostamenti sui risultati di esercizio rispetto agli esercizi precedenti;
 - andrà verificato periodicamente con i consulenti fiscali e con la società di revisione il trattamento tributario delle prestazioni e forniture effettuate o ricevute, anche chiedendo consulenze e pareri in caso di dubbi sull'applicazione della normativa rilevante;
 - dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la determinazione dei prezzi di trasferimento nell'ambito delle operazioni con le società estere del gruppo (c.d. "*transfer pricing*") in modo da garantire il rispetto della normativa fiscale applicabile e la tracciabilità e documentazione di tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione dei prezzi;
 - dovranno essere stabilite adeguate modalità di controllo circa la corrispondenza fra gli importi dell'IVA versati e i relativi dati contabili;
 - l'Ufficio Amministrazione dovrà verificare la presentazione delle dichiarazioni fiscali e il tempestivo e corretto pagamento delle relative imposte nel rispetto delle scadenze di legge;
 - Rapporti con clienti, fornitori e partner contrattuali in genere
 - tutti gli accordi di cui è parte la società potranno avvenire solo con partner adeguatamente selezionati, dovranno essere stipulati per iscritto da soggetti muniti dei relativi poteri, e la relativa documentazione andrà adeguatamente archiviata;
 - l'attendibilità commerciale e professionale dei partner commerciali e finanziari deve essere verificata sulla base di criteri predeterminati e nel rispetto delle procedure interne;
 - i rapporti con i partner contrattuali andranno costantemente monitorati, con l'obbligo di segnalazione delle relative criticità e registrazione delle stesse, anche ai fini della qualificazione del fornitore;
 - andrà sempre verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
 - le procedure interne devono prevedere adeguati sistemi di controllo sulle fatture emesse e ricevute, sui flussi finanziari aziendali e sulla loro corrispondenza ai beni acquistati o venduti e ai servizi resi o ricevuti, ed alle relative condizioni contrattuali;
 - ogni tipo di pagamento per conto della Società dovrà essere effettuato nel rispetto delle procedure aziendali e dei poteri conferiti con apposite procure;
 - dovranno essere disciplinate le modalità di predisposizione delle offerte, di determinazione dei prezzi di vendita sulla base di criteri oggettivi e verificabili.



-Sponsorizzazioni, omaggi e spese di rappresentanza

- gli accordi di sponsorizzazione devono essere stipulati per iscritto e approvati da soggetto abilitato, prevedere importi congrui ed essere giustificati dalla promozione dell'immagine aziendale, negli ambiti territoriali in cui la Società opera;
- dovrà essere verificata l'effettiva attuazione delle attività di sponsorizzazione concordate e la corrispondenza fra fattura e relativo contratto;
- le sponsorizzazioni e in genere i contributi a titolo gratuito erogati dalla Società dovranno essere adeguatamente documentati ed effettuati, salvo casi eccezionali e per piccoli importi, con strumenti di pagamento tracciabili;
- gli omaggi e in genere le spese di rappresentanza, dovranno essere di modico valore e dovranno essere preventivamente autorizzati dalle funzioni competenti, documentati e contabilizzati nel rispetto delle procedure interne;

- Gestione del personale

- la gestione del personale dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge, del CCNL applicabile e delle procedure aziendali interne;
- andrà sempre verificata la corrispondenza tra i bonifici effettuati e gli importi indicati in busta paga e la corretta rendicontazione, contabilizzazione ed erogazione dei rimborsi spese;
- andrà verificato che l'erogazione di eventuali premi e incentivi ai dipendenti avvenga nel rispetto delle disposizioni degli accordi individuali e collettivi e al conseguimento dei target e degli obiettivi concordati.

I soggetti coinvolti nelle Aree a rischio dovranno in ogni caso riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità relative alla gestione della contabilità e della fiscalità aziendale e, in genere, di violazione dei principi sopra enucleati, nell'ambito delle attività delle Aree a Rischio.

15. REATI DI CONTRABBANDO

15.1 Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)

Le merci di Paesi extracomunitari che entrano nel territorio dell'Unione Europea e sono destinate ad essere immesse a titolo definitivo nel mercato europeo, sono sottoposte a diritti doganali.

I diritti doganali sono tutti quei diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali; fra questi, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 43/1973 (Testo Unico delle Leggi Doganali), costituiscono diritti di confine:

1. i dazi di importazione e quelli di esportazione;
2. i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione;
3. per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.



Il reato di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte a diritti di confine. Si tratta dunque delle fattispecie di dolosa sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine (condotta punibile anche allo stadio del semplice tentativo).

La materia è stata oggetto di numerosi – e non sempre organici - interventi normativi. In particolare, dopo che la L. 689/1981 aveva abrogato tutte le contravvenzioni previste dal Testo Unico delle Leggi Doganali (artt. 302 e ss. D.P.R. 43/1973), trasformandole in illeciti amministrativi, il D.lgs. n. 8/2016 ha abrogato tutti i reati (compresi quindi i delitti) previsti dallo stesso D.P.R. 43/1973 e puniti unicamente con pena pecuniaria, integrando così la depenalizzazione di quasi tutte le fattispecie di contrabbando.

Il D.Lgs. 75/2020 ha però ulteriormente modificato il D.Lgs. 8/2016, stabilendo che l'abrogazione di cui sopra non si applica ai reati del Testo Unico delle Leggi Doganali, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a diecimila euro.

Le condotte descritte di seguito, ove sanzionate con la sola pena pecuniaria, costituiscono pertanto illeciti penalmente rilevanti, e quindi idonei a generare anche una responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/2001, solo ove comportino un mancato pagamento di diritti di confine per un importo superiore a diecimila euro.

15.2 Descrizione dei reati

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, di seguito anche “il Testo Unico”)

La disposizione sanziona la condotta di chi: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dall'art. 16 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90 del Testo Unico; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

La fattispecie è integrata a prescindere dal luogo in cui le merci occultate vengono materialmente rinvenute dalla polizia giudiziaria e, di conseguenza, il reato potrebbe essere contestato anche a colui che, al di fuori delle zone doganali o delle zone di vigilanza doganale, venga trovato con merci occultate e sottratte alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 Testo Unico)

La norma punisce il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di



Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102 del Testo Unico; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. E' ugualmente punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Il reato si consuma nel momento in cui il capitano dell'imbarcazione pone in essere le condotte elencate nella norma, o comunque viola i diritti di confine.

Si tratta di un reato proprio, in quanto lo stesso risulta integrato solamente qualora venga commesso dal soggetto che rivesta la particolare qualifica o posizione di "capitano", ed è configurato come reato di pericolo, in quanto, a differenza del delitto di cui all'art. 282 Testo Unico, nel caso di specie non è richiesta l'effettiva sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine o la loro illegittima introduzione nel territorio italiano, essendo un comportamento idoneo a rendere agevole lo sbarco o l'imbarco di merci.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 Testo Unico)

La disposizione sanziona il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dall'art. 16 Testo Unico, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 Testo Unico per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

La fattispecie costituisce anch'essa – come la precedente – un reato proprio, poiché l'unico soggetto in grado di compiere l'ipotesi delittuosa de qua è il comandante della nave; l'ultima parte dell'art. 284 prevede invece un reato comune, punendo con la stessa pena di cui al primo comma chiunque nasconda sulla nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale, a prescindere dalla propria qualifica.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 Testo Unico)

Tale ipotesi viene integrata quando il comandante di aeromobile: a) trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci



estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114 del Testo Unico. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 Testo Unico)

La fattispecie in esame prevede che chiunque costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita, nei territori extra doganali indicati nell'art. 2 del Testo Unico, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 Testo Unico)

La norma sanziona la condotta di colui che dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi, una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140 del Testo Unico.

La norma ha ad oggetto merci che, pur assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni e riduzioni del dazio, ad esempio perché importate per essere impiegate nell'ambito di determinati processi lavorativi, previa autorizzazione delle Autorità doganali.

Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 Testo Unico)

La disposizione punisce il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

E' evidente che in tal caso la Società potrebbe rispondere del reato in questione solo a titolo di concorso.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 Testo Unico)

Ai sensi della norma in questione, chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 Testo Unico)

La norma punisce con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che



indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi, chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 Testo Unico)

La disposizione sanziona la condotta del soggetto che, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti per evadere (o tentare di evadere tali diritti).

Altri casi di contrabbando (Art. 292 Testo Unico)

Ai sensi dell'art. 292 del Testo Unico, "chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi".

Si tratta di una norma di chiusura, finalizzata a non lasciare impunita alcuna condotta idonea a realizzare il contrabbando. In questo caso, infatti, a differenza dei precedenti in cui la merce viene sottratta ai vincoli doganali, il prodotto viene presentato alla dogana ma con modalità e artifici tali da eludere gli accertamenti in merito alla natura, quantità, qualità o destinazione della merce.

Circostanze aggravanti del contrabbando (Articolo 295 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Per i delitti previsti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 100.000,00. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 50.000,00 e non superiore a € 100.000,00.

* * *

Nota: date le attività svolte da MTU non verranno neppure trattati, perché considerati neanche astrattamente configurabili in ambito aziendale, i reati di contrabbando di



tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis Testo Unico), con relative circostanze aggravanti (Art. 291-ter Testo Unico), e di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater Testo Unico).

15.3 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da MTU, vengono di seguito delineate le seguenti Aree a rischio:

1. gestione adempimenti doganali
2. importazione di merci da Paesi extracomunitari;
3. selezione dei fornitori;
4. individuazione e selezione degli spedizionieri;
5. progettazione ed attuazione di transazioni commerciali e finanziarie con soggetti terzi;
6. gestione del magazzino.

15.4 Principi generali ed operativi di comportamento

MTU ha frequenti rapporti con l'estero sia a livello di Gruppo con le varie consociate aventi sede in Cina, Brasile, India e Stati Uniti, sia con soggetti terzi, fornitori e clienti. In dipendenza di ciò, la Società ha continue interazioni con gli Uffici Doganali e, per una più efficiente gestione dei rapporti con essi, ha conseguito in data 08/03/2010 la certificazione A&O.

Tale certificazione attesta, previo specifico audit, che la Società è affidabile in quanto soddisfa una serie di requisiti indicati nel Codice Doganale dell'Unione Europea e nelle relative disposizioni attuative.

Ciò posto, nell'espletamento delle attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di diritti doganali;
- le prescrizioni del Codice Etico.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-sexiesdecies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- individuare i soggetti incaricati di avere rapporti con le autorità doganali;
- in caso di importazioni di merci da Paesi extracomunitari, condurre, con l'assistenza dello spedizioniere, una verifica preliminare circa la sottoposizione delle merci importate ai diritti di confine, e il calcolo del dazio o del diritto di confine dovuti, sulla base della natura della merce, del valore riportato sulla



fattura del fornitore e del costo del trasporto e/o dei servizi accessori contrattualmente previsti;

- verificare, unitamente al consulente incaricato, la classificazione doganale della merce, ivi compresi i prodotti soggetti a regimi speciali o agevolati (ad esempio. ammessi alla restituzione dei diritti, importazione temporanea, etc.);
- creare un apposito archivio aziendale in cui conservare, per ogni singola operazione, i documenti di importazione, compresi i contratti con il fornitore e lo spedizioniere, la “bolla doganale”, la fattura del fornitore extra-UE e la fattura dello spedizioniere doganale per i servizi resi, al fine di potere esibire tali documenti a richiesta dell’OdV e di chiunque altro ne faccia legittimamente richiesta;
- verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei partner commerciali e finanziari sulla base di criteri predeterminati (acquisizione di informazioni commerciali sull’azienda, prezzi praticati, eventuali certificazioni) e nel rispetto delle procedure interne;
- condurre puntuali verifiche sui fornitori in genere, e sugli spedizionieri in particolare, con specifico riguardo alla loro serietà ed affidabilità anche sotto il profilo finanziario (anche consultando le liste dell’UIF presso la Banca d’Italia), e al corretto svolgimento delle loro prestazioni, con l’obbligo di segnalazione delle relative criticità e registrazione delle stesse, anche ai fini della qualificazione del fornitore o dello spedizioniere;
- tutti gli accordi di cui è parte la società potranno avvenire solo con partner adeguatamente selezionati, dovranno essere stipulati per iscritto da soggetti muniti dei relativi poteri, e la relativa documentazione andrà adeguatamente archiviata;
- verificare sempre la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- le procedure interne devono prevedere adeguati sistemi di controllo sulle fatture emesse e ricevute, sui flussi finanziari aziendali e sulla loro corrispondenza ai beni acquistati o venduti e ai servizi resi o ricevuti, ed alle relative condizioni contrattuali;
- dovrà essere garantita la tracciabilità delle merci in entrata e in uscita dal magazzino;
- nella gestione del magazzino dovrà essere sempre assicurata la separazione tra le merci non comunitarie in regime di sospensione dei diritti doganali e le merci comunitarie;
- nella gestione del magazzino dovrà essere programmata un’attività inventariale periodica per verificare la rispondenza fra le giacenze contabili e quelle effettive; eventuali rettifiche dovranno essere approvate dai soggetti a ciò legittimati ed essere tracciabili;
- andranno previste le modalità di gestione di eventuali depositi doganali o magazzini doganali presso terzi, nel rispetto delle norme di legge e coinvolgendo, ove necessario, i consulenti esperti in materia;
- dovranno essere previste apposite misure di sicurezza per evitare accessi non autorizzati ai locali del magazzino;
- i Destinatari dovranno riferire immediatamente all’OdV eventuali situazioni di



irregolarità relative alla gestione e assolvimento degli obblighi doganali e, in genere, di violazione dei principi sopra enucleati, nell'ambito delle attività delle Aree a Rischio.

16. SISTEMA DISCIPLINARE

16.1. Introduzione

La predisposizione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure aziendali interne, rappresenta un aspetto essenziale ed imprescindibile per la reale efficacia del Modello. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

16.2. Sanzioni per i dipendenti

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali sono considerati illeciti disciplinari.

Anche ai sensi dell'art. 8 e 9, sez. quarta, titolo VII del CCNL del 20 gennaio 2008, si ritiene che qualsiasi inosservanza del Modello, della normativa di riferimento e delle procedure aziendali interne, configuri violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore ed è, nei casi più gravi, da considerarsi radicalmente lesiva del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL vigente, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 300/1970 dello stesso Contratto Collettivo e di eventuali altre normative applicabili.

In particolare:

1. incorre nei provvedimenti di **ammonizione verbale o scritta** il dipendente che violi le procedure aziendali interne o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
2. incorre nel provvedimento della **multa non superiore a tre ore** di retribuzione il dipendente che violi più volte le procedure aziendali interne o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello;
3. incorre nel provvedimento della **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione** fino a un massimo di tre giorni il dipendente che violi le procedure aziendali interne adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello ovvero compiendo atti contrari all'interesse di MTU, arrecando danno alla società o esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo relativamente all'integrità dei beni aziendali; alla medesima sanzione soggiacciono coloro che violino le misure di



sicurezza adottate dalla Società per la tutela della riservatezza dei soggetti che segnalano illeciti o violazioni del Modello, nonché coloro che effettuino, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate

4. incorre nel provvedimento del **licenziamento con preavviso** il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o delle procedure aziendali interne e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto;
5. incorre, infine, nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso** il dipendente che:
 - adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a rischio, un comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello o delle procedure aziendali interne e tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendo ritenersi tale comportamento in grado di far venire meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti.
 - nel commettere le mancanze richiamate ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 determini un grave pregiudizio in termini economici e di immagine per l'azienda

La tipologia e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione:

- alla gravità dell'infrazione commessa;
- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni svolte dal lavoratore;
- alla posizione organizzativa delle persone coinvolte nei fatti;
- ad altre particolari circostanze che possano accompagnare la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, sono valide le competenze attribuite per ruolo e per delega alle funzioni aziendali.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Responsabile Organizzazione, Sistemi e risorse umane.

16.3. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure aziendali interne o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, si provvederà ad applicare le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei dirigenti industriali



16.4. Altre misure punitive

1. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello o delle procedure aziendali interne da parte degli amministratori, l'OdV informerà il C.d.A. e il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse da amministratori di società controllate, dovrà esserne informato tempestivamente l'OdV che provvederà a riferire agli organi societari per l'adozione delle relative iniziative.

2. Misure nei confronti di collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni, dai partner o dai fornitori di MTU in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi di partnership e nei contratti di fornitura, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.



ALLEGATO 1: Mappatura delle aree e delle attività a rischio

Processo	Attività a rischio	Funzione Responsabile	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
Approvvigionamento	Selezione ed omologazione nuovi fornitori	Gestione fornitori	- Art. 648 c.p. Ricettazione	Acquisto, ricevimento o occultamento di beni e/o denaro provenienti da un qualsiasi delitto.	N.A.	Codice Etico
	Omologazione nuovi componenti	Approvvigionamento e logistica	- Art. 648-bis c.p. Riciclaggio	Trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa		P.10 Gestione Ciclo Passivo
	Valutazione periodica dei fornitori	Sistema gestione qualità	- Art.648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	Impiego in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.		P.11 Valutazione dei fornitori
	Gestione degli acquisti di merci	Amministrazione e Finanza	- Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali	Acquisto e importazione di prodotti con segni mendaci		P.12 Requisiti di fornitura
	Acquisto di prodotti industriali con segni mendaci		- Art. 474 c.p. Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Promessa di denaro od altra utilità corrompendo soggetti (di altra società) apicali o sottoposti a direzione e vigilanza, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business		P.16 Controlli in accettazione, in process e finali
	Gestione contabilità Fornitori		- Art. 2635 c.c. corruzione tra privati - Art. 2635-bis Istigazione alla corruzione tra privati			P.25 Gestione campionature di componenti destinati alla produzione
			- Reati tributari			



				<p>Promessa di denaro od altra utilità corrompendo soggetti (di altra società) apicali o sottoposti a direzione e vigilanza, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business, quando l'offerta non è accettata</p> <p>Reati tributari: Vedi descrizione delle fattispecie nel par. 14 Parte Speciale MOG</p>		
<p>Approvvigionamento paesi esteri</p>	<p>Rapporto con la P.A. in materia doganale</p> <p>Rapporti con fornitori operanti in paesi esteri</p> <p>Selezione ed omologazione nuovi fornitori</p> <p>Omologazione nuovi componenti</p> <p>Valutazione periodica dei fornitori</p> <p>Gestione degli acquisti di merci</p> <p>Acquisto di prodotti industriali con segni mendaci</p> <p>Gestione contabilità Fornitori</p>	<p>Gestione fornitori</p> <p>Approvvigionamento e logistica</p> <p>Sistema gestione qualità</p> <p>Amministrazione e Finanza</p>	<p>- Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>- Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione</p> <p>- Art. 323 C.P.: Abuso d'ufficio</p> <p>- Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali</p> <p>- Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite</p> <p>- Delitti di criminalità organizzata, di</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p> <p>Concorso nel reato del pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle funzioni procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio.</p> <p>Acquisto di prodotti con segni mendaci</p>	<p>Guardia di Finanza, Agenzie delle Dogane</p>	<p>Codice Etico</p> <p>P.10 Gestione Ciclo Passivo</p> <p>P.11 Valutazione dei fornitori</p> <p>P.12 Requisiti di fornitura</p> <p>P.16 Controlli in accettazione, in process e finali</p> <p>P.25 Gestione campionature di componenti destinati alla produzione</p> <p>Certificazione A&O</p>



			<p>crimine organizzato transnazionale e di terrorismo</p> <p>- Reati tributari - Reati di contrabbando</p>	<p>Sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, il dipendente o apicale, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita.</p> <p>Delitti di criminalità organizzata: - Vedi descrizione delle fattispecie nel par. 13 Parte Speciale MOG</p> <p>Reati tributari e di contrabbando: Vedi descrizione delle fattispecie nei paragrafi 14 e 15 Parte Speciale MOG</p>		
Processo	Attività a rischio	Funzione Responsabile	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
Vendita Merci	<p>Gestione delle vendite di merci.</p> <p>Analisi di mercato e della concorrenza</p> <p>Riesame del contratto</p> <p>Gestione contabilità Clienti</p>	<p>Commerciale</p> <p>Amministrazione e Finanza</p>	<p>- Art. 648 c.p. Ricettazione</p> <p>- Art. 648-bis c.p. Riciclaggio</p> <p>- Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</p>	<p>Acquisto, ricevimento o occultamento di beni e/o denaro provenienti da un qualsiasi delitto.</p> <p>Trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo,</p>	N.A.	<p>Codice Etico</p> <p>P.05 Riesame del contratto</p>



			<p>- Art. 513 C.P.: Turbata libertà dell'industria e commercio</p> <p>- Art. 515 C.P.: Frode nell'esercizio del commercio</p> <p>Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</p> <p>-Art.2635 c.c. - Corruzione tra privati</p> <p>- Art. 2635-bis Istigazione alla corruzione tra privati</p> <p>Reati tributari</p>	<p>ovvero compimento in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa</p> <p>Turbamento violento o fraudolento al libero svolgimento dell'attività commerciale altrui</p> <p>Consegna di un prodotto al posto di un altro o di un prodotto diverso, per origine, provenienza, ecc. rispetto a quanto pattuito.</p> <p>Impiego in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto</p> <p>Vendita o messa in circolazione di prodotti industriali con segni mendaci</p> <p>Promessa di denaro od altra utilità corrompendo soggetti (di altra società) apicali o sottoposti a direzione e vigilanza, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio</p>		
--	--	--	---	---	--	--



				<p>business.</p> <p>Promessa di denaro od altra utilità corrompendo soggetti (di altra società) apicali o sottoposti a direzione e vigilanza, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business, quando l'offerta non è accettata.</p> <p>Reati tributari: Vedi descrizione delle fattispecie nel par. 14 Parte Speciale MOG</p>		
<p>Vendita Merci paesi esteri</p>	<p>Rapporto con la P.A. in materia doganale</p> <p>Analisi di mercato e della concorrenza</p> <p>Riesame del contratto</p>	<p>Commerciale e Marketing</p> <p>Amministrazione e Finanza</p>	<p>- Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>- Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione</p> <p>- Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</p> <p>- Art.2635 c.c. - Corruzione tra privati</p> <p>- Art. 2635-bis Istigazione alla corruzione tra privati</p> <p>- Delitti di criminalità organizzata, di crimine</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p> <p>Vendita o messa in circolazione di prodotti industriali con segni mendaci</p> <p>Promessa di denaro od altra utilità corrompendo soggetti (di altra società) apicali o</p>	<p>Guardia di Finanza, Agenzie delle Dogane</p>	<p>Codice Etico</p> <p>P.05 Riesame del contratto</p>



	<p>Rapporti con clienti operanti in paesi esteri</p> <p>Gestione contabilità Clienti</p>		<p>organizzato transnazionale e di terrorismo</p> <p>- Reati tributari</p>	<p>sottoposti a direzione e vigilanza, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business. Promessa di denaro od altra utilità corrompendo soggetti (di altra società) apicali o sottoposti a direzione e vigilanza, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business, quando l'offerta non è accettata</p> <p>Reati di criminalità organizzata: Vedi descrizione delle fattispecie nel par. 13 Parte Speciale MOG</p> <p>Reati tributari: Vedi descrizione delle fattispecie nel par. 14 Parte Speciale MOG</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Processo	Attività a rischio	Funzione Responsabile	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
Gestione Contratti ed Investimenti	<p>Progettazione e stipula di contratti infragruppo di acquisto e/o vendita;</p> <p>Progettazione e realizzazione di investimenti infragruppo;</p>	Amministrazione e Finanza	<p>- Art. 648 c.p. Ricettazione</p> <p>- Art. 648-bis c.p. Riciclaggio</p> <p>- Art.648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di</p>	<p>Acquisto, ricevimento o occultamento di beni e/o denaro provenienti da un qualsiasi delitto.</p> <p>Trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo,</p>		Codice Etico



	<p>Definizione e gestione delle attività di sponsorizzazione di eventi, associazioni ed enti terzi.</p> <p>Pianificazione delle strategie aziendali con riferimento ai sistemi di finanziamento della Società o delle controllate estere;</p> <p>Negoziazione e stipula di partnership</p>		<p>provenienza illecita)</p> <p>- Art.2635 c.c. - Corruzione tra privati</p> <p>- Art. 2635-bis Istigazione alla corruzione tra privati</p> <p>Delitti di criminalità organizzata, di crimine organizzato transnazionale e di terrorismo</p> <p>Reati tributari e di contrabbando</p>	<p>ovvero compimento in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa</p> <p>Impiego in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Promessa di denaro od altra utilità corrompendo soggetti (di altra società) apicali o sottoposti a direzione e vigilanza, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business. Promessa di denaro od altra utilità corrompendo soggetti (di altra società) apicali o sottoposti a direzione e vigilanza, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business, quando l'offerta non è accettata</p> <p>Delitti di criminalità organizzata Vedi descrizione delle fattispecie nel par. 13 Parte Speciale MOG</p> <p>Reati tributari e di contrabbando Vedi descrizione delle fattispecie nei paragrafi 14 e 15 Parte Speciale MOG</p>		
Contabilità e Redazione bilancio	<p>Gestione della contabilità e redazione dei bilanci, relazioni ed altre comunicazioni sociali. Esempio: - Raccolta dei dati contabili ai fini dell'elaborazione del bilancio.</p>	<p>Amministrazione e Finanza</p> <p>C.d.A.</p>	<p>- Artt. 2621 – 2622 C.C.: False comunicazioni Sociali</p> <p>- Art. 648 c.p. Ricettazione</p>	<p>Predisposizione e trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o</p>	N.A.	Codice Etico



	<ul style="list-style-type: none"> - Tenuta della contabilità e custodia dei libri contabili. - Chiusura del periodo contabile e giornale bollato. - Valutazioni estimative ai fini della redazione di bilancio o di altre comunicazioni sociali. - Attività di coordinamento delle controllate estere per la gestione della contabilità e redazione dei bilanci delle partecipate. - Elaborazione dei criteri di consolidamento. - Elaborazione del bilancio consolidato di Gruppo, delle relazioni ed altre comunicazioni sociali di gruppo. 		<ul style="list-style-type: none"> - Art. 648-bis c.p. Riciclaggio - Art.648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Reati tributari 	<p>finanziaria della società.</p> <p>Acquisto, ricevimento o occultamento di beni e/o denaro provenienti da un qualsiasi delitto.</p> <p>Trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa</p> <p>Impiego in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.</p> <p>Reati tributari: Vedi descrizione delle fattispecie nel par. 14 Parte Speciale MOG</p>		
--	--	--	---	--	--	--

Processo	Attività a rischio	Funzione Responsabile	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
Fiscalità	<p>Rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti fiscali.</p> <p>Esempio: - Contatto diretto con soggetti pubblici appartenenti ai competenti uffici</p> <p>Gestione adempimenti tributari</p>	Amministrazione e Finanza	<ul style="list-style-type: none"> - Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria) - Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione - Art. 323 C.P.: Abuso d'ufficio - Art. 640, co.2 n° 1 C.P.: Truffa -art. 346-bis c.p. Traffico di 	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p> <p>Concorso nel reato del pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle funzioni procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio.</p>	<p>Agenzia delle entrate, Comune , Regione , Guardia di Finanza .</p>	Codice Etico



			<p>influenze illecite</p> <p>- art. 648 ter C.P. - Autoriciclaggio</p> <p>- Reati tributari</p>	<p>Realizzazione di raggiri o artifici da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente Pubblici. Sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, il dipendente o apicale, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita. Il dipendente o l'apicale impiegano, anche in altre attività economiche o finanziarie, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da un delitto che hanno commesso o concorso a commettere, in modo da occultarli ed ostacolare l'identificazione.</p> <p>Reati tributari Vedi descrizione delle fattispecie nel par. 14 Parte Speciale MOG</p>		
<p>Comunicazioni presso il Registro delle Imprese</p>	<p>Rapporti con la P.A. in materia societaria.</p> <p>Esempi: - Comunicazioni presso il registro delle imprese - rapporti con notai</p>	<p>Amministrazione e Finanza</p>	<p>- Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>- Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione</p> <p>- Art. 323 C.P.: Abuso d'ufficio</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p> <p>Concorso nel reato del pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle funzioni procura a sé o ad altri un</p>	<p>Registro delle imprese , notai</p>	<p>Codice Etico</p>



				ingiusto vantaggio.		
--	--	--	--	---------------------	--	--



Processo	Attività a rischio	Funzion e Responsabile	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
Gestione delle attività degli organi sociali	<p>Gestione attività degli organi sociali. Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione/pubblicazione della convocazione di assemblea a tutti gli azionisti e al Consiglio di Amministrazione. - Partecipazione all'assemblea e controllo deleghe degli azionisti - Predisposizione informazioni e documentazione rilevante ai fini delle delibere assembleari. Progettazione e approvazione di operazioni straordinarie 	<p>Amministrazione e Finanza</p> <p>C.d.A.</p>	<p>- Art. 2636 C.C.: Illecita Influenza sull'assemblea</p> <p>- Art. 2626 C.C.: (Concorso) Indebita restituzione dei conferimenti</p> <p>- Art. 2627 C.C.: (Concorso) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</p> <p>-Art. 2629 C.C.: (Concorso) Operazioni in pregiudizio ai Creditori</p> <p>- Art. 2632 C.C.: (Concorso) Formazione fittizia del capitale</p>	<p>Utilizzo di dati simulati o fraudolenti finalizzati alla determinazione della maggioranza in Assemblea.</p> <p>Concorso con l'organo amministrativo nella restituzione, da parte degli amministratori e fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, anche simultaneamente, dei conferimenti ai soci o liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.</p> <p>Concorso con l'organo amministrativo nella ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.</p> <p>Concorso con l'organo amministrativo nella riduzione del capitale sociale, o realizzazione di fusioni con altra società o realizzazioni di scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori ed in pregiudizio degli stessi.</p> <p>Concorso con l'organo amministrativo nella formazione od aumento fittizio del capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, o mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, o ancora attraverso una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni di natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.</p> <p>Reati tributari: Vedi descrizione delle fattispecie nel par. 14 Parte Speciale MOG</p>	N.A.	Codice Etico



Processo	Attività a rischio	Funzione Responsabile	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
Autorità pubbliche di vigilanza	Gestione dei rapporti con le autorità Pubbliche di Vigilanza Esempio: - Rapporti con il Garante per la privacy in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali.	Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane	- Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria) - Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione - Art. 323 C.P.: Abuso d'ufficio - Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri. Concorso nel reato del pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle funzioni procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio Sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, il dipendente o apicale, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita	Autorità pubbliche di vigilanza (nell'esempio, Garante della Privacy).	Codice Etico
Soci, revisori e sindaci	Gestione dei rapporti con i soci, la società di revisione e gli organi sociali nell'esercizio dei poteri di controllo a loro conferiti dalla legge	Amministrazione e Finanza C.d.A.	- Impedito controllo Art. 2625 c.c. - (Concorso) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione - Art. 2624 c.c. Reati tributari	Impedimento o ostacolo, mediante occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, quando ne derivi un danno ai soci. Concorso nell'attestazione di falsità nelle relazioni o in altre comunicazioni redatte dai responsabili della revisione, ovvero nell'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica,	N.A.	Codice Etico



				<p>patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, quando derivi a questi ultimi un danno patrimoniale.</p> <p>Reati tributari: Vedi descrizione delle fattispecie nel par. 14 Parte Speciale MOG</p>		
--	--	--	--	---	--	--



Processo	Attività a rischio	Funzione Responsabile	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
Fatturazione e pagamenti	Fatturazione passiva e gestione pagamenti.. L'attività a rischio consiste nella verifica della fattura ricevuta e nell'autorizzazione al pagamento. Esempi: - Pagamenti note spese. - Pagamenti e rimborsi di entità minima. - Controlli su effettività prestazione - Controllo su effettiva consegna prodotti	Amministrazione e Finanza	- Artt. 2621 – 2622 C.C.: False comunicazioni Sociali - Art. 648 c.p. Ricettazione - Art. 648-bis c.p. Riciclaggio - Art.648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) - Art.2635 c.c. - Corruzione tra privati - Art. 2635-bis Istigazione alla corruzione tra privati - Reati tributari	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri. Predisposizione e trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. Acquisto, ricevimento o occultamento di beni e/o denaro provenienti da un qualsiasi delitto. Trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa Impiego in	N.A.	Codice Etico P.10 Gestione Ciclo Passivo P.36- Gestione della piccola cassa



				<p>attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto</p> <p>Promessa di denaro od altra utilità corrompendo soggetti (di altra società) apicali o sottoposti a direzione e vigilanza, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business.</p> <p>Promessa di denaro od altra utilità corrompendo soggetti (di altra società) apicali o sottoposti a direzione e vigilanza, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business, quando l'offerta non è accettata</p> <p>Reati tributari: Vedi descrizione delle fattispecie nel par. 14 Parte Speciale MOG</p>		
Gestione del personale	<p>Assunzione e gestione del personale.</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assunzione del personale anche appartenente a categorie protette. - Gestione del contratto di lavoro. - Registrazione avvenuta assunzione/licenziamento personale. 	<p>Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane</p> <p>Amministrazione e Finanza</p>	<p>- Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>- Art. 322 C.P.: Istigazione Alla corruzione</p> <p>- Art. 323 C.P. - abuso d'ufficio</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto</p>	<p>Ufficio di Collocamento, Ispettorato del Lavoro e Provincia, INAIL, Ministero delle Finanze.</p>	<p>Codice Etico</p> <p>P.23 Gestione e Sviluppo Risorse Umane</p> <p>P.44 Selezione</p>



	<p>- Contatto diretto con P.A. in materia previdenziale, assicurativa e fiscale</p>		<p>- Art. 640, co.2 n° 1 C.P.:Truffa</p> <p>- Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite</p> <p>- Art.2635 c.c. - Corruzione tra privati</p> <p>- Art. 2635-bis Istigazione alla corruzione tra privati</p> <p>- Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p> <p>- Art.603-bis c.p. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</p> <p>Reati tributari</p>	<p>pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p> <p>Concorso nel reato del pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle funzioni procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio.</p> <p>Realizzazione di raggiri o artifici da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.</p> <p>Assunzione di personale e/o attribuzione di incentivi, premi di produzione, straordinari e aumenti di retribuzione a personale legato a soggetto pubblico da rapporti di amicizia o parentela</p> <p>Sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale , il dipendente o apicale, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra</p>	<p>del Personale</p>
--	---	--	--	---	--------------------------



				<p>utilità come prezzo della propria mediazione illecita</p> <p>Promessa di denaro od altra utilità corrompendo soggetti (di altra società) apicali o sottoposti a direzione e vigilanza, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business.</p> <p>Promessa di denaro od altra utilità corrompendo soggetti (di altra società) apicali o sottoposti a direzione e vigilanza, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business, quando l'offerta non è accettata</p> <p>Impiego di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato.</p> <p>Impiego di lavoratori nelle condizioni di sfruttamento previste dalla norma. Reati tributari: Vedi descrizione</p>		
--	--	--	--	--	--	--



				delle fattispecie nel par. 14 Parte Speciale MOG		
--	--	--	--	--	--	--

Processo	Attività a rischio	Funzione Responsabile	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
Progetti finanziati	Rapporti con la P.A. per l'ottenimento e gestione di finanziamenti pubblici. Esempi: - Richiesta di erogazioni pubbliche per finanziare attività produttive e di ricerca (L.488). - Contatto con enti pubblici finanziatori e banche incaricate dell'approvazione e dell'erogazione. - Ispezioni da parte degli Enti pubblici finanziatori o delle banche per verificare lo stato di avanzamento dei progetti finanziati.	Amministrazione e Finanza Ufficio Tecnico	- Artt. 318 – 319 Corruzione (propria ed impropria) - Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione - Art. 323 C.P.: Abuso d'ufficio - Art. 640bis C.P.: Truffa aggravata per il conseguimento di Erogazioni pubbliche - Art. 316ter C.P.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Art. 316/bis C.P. Malversazione a danno dello Stato o della UE - Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri. Concorso nel reato del pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle funzioni procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio. Realizzazione di artifici e/o raggiri (es. documentazione falsa, autorizzazioni inesistenti, dati non veritieri) che inducano in errore l'ente pubblico erogatore con conseguente ottenimento indebito dell'erogazione in concorso con altri. Utilizzazione o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omissione di informazioni dovute con conseguente ottenimento indebito dell'erogazione in concorso con altri. Utilizzazione dei finanziamenti pubblici ottenuti per scopi diversi da quelli cui erano destinati	Ente erogatore	Codice Etico P.45 Progetti finanziati



				Sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale , il dipendente o apicale, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita		
Aspetti urbani stici	Rapporti con la P.A. in materia urbanistica. Esempi: - Richieste di concessioni edilizie, autorizzazioni e notifiche. - Realizzazione del progetto e della documentazione tecnica secondo il tipo di intervento (SuperDIA). - Presentazione degli atti progettuali all'uff. Genio Civile e collaudi. - Presentazione degli atti per la registrazione di nuovi edifici e/o modifiche al catasto	Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane	- Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria) - Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione - Art. 323 C.P.- Abuso d'ufficio - Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri. Concorso nel reato del pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle funzioni procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio. Sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale , il dipendente o apicale, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita	Enti locali, Vigili del Fuoco, Ufficio del Genio Civile, Ufficio del Catasto	Codice Etico



Processo	Attività a rischio	Funzione Responsabile	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
Adempimenti in materia ambientale	<p>Rapporti con la P.A. in materia ambientale. Esempi: - Richieste autorizzazioni e notifiche (emissione in atmosfera, scarichi idrici).</p> <p>Monitoraggio aspetti ambientali significativi</p> <p>Mantenimento o autorizzazioni</p> <p>Mantenimento o certificazioni</p>	Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane	<p>Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria) - Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione</p> <p>art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite</p> <p>- Art. 323 C.P.- Abuso d'ufficio</p> <p>Reati ambientali</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p> <p>Concorso nel reato del pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle funzioni procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio.</p> <p>Sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, il dipendente o apicale, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita</p> <p>Reati ambientali Vedi descrizione delle fattispecie nel par. 9 Parte Speciale MOG</p>	Enti Locali	<p>Codice Etico</p> <p>Procedure, istruzioni operative, documenti di supporto, SOP e modelli del sistema di gestione per l'ambiente</p>



<p>Sistemi informatici</p>	<p>Accesso ai sistemi informatici o telematici della P.A. e/o gestione di software di soggetti pubblici.</p> <p>Trattamento dati particolari</p> <p>Gestione attività per sicurezza (Cyber security) e integrità dei dati</p>	<p>Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane</p>	<p>Art. 640 ter c.p. Frode informatica</p> <p>Art. 25 novies D.lgs. 231/2001 reati in materia di violazione del diritto d'autore</p> <p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 reati informatici e trattamenti o illecito dei dati</p>	<p>Alterazione, in qualsiasi modo del funzionamento di un sistema informatico o telematico della P.A. e/o accesso senza diritto e con qualsiasi modalità, su dati/informazioni o software, contenuti nel sistema informatico o telematico della P.A. procurando un ingiusto profitto con altrui danno.</p> <p>Riproduzione, duplicazione abusiva, distribuzione o messa a disposizione opere dell'ingegno protette, programmi per elaboratori, banche dati al fine di trarne un indebito profitto e/o vantaggio;</p>	<p>Tutti</p>	<p>Codice Etico</p> <p>Policy Aziendale in materia di privacy, rapporto di lavoro e utilizzo dei beni Aziendale</p> <p>P.038- Organizzazione e strutturale sistemi informatici.pdf</p>
<p>Ispezioni</p>	<p>Rapporti con la P.A. in occasione di accertamenti, verifiche e ispezioni</p> <p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accertamenti, verifiche e ispezioni inerenti le registrazioni contabili e fiscali - Accertamenti, verifiche e ispezioni inerenti la gestione del personale (contributiva, 	<p>Amministrazione e Finanza</p> <p>Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane</p>	<p>Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>- Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione</p> <p>Art. 323 C.P.- Abuso d'ufficio</p> <p>Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri. Concorso nel reato del pubblico ufficiale che, nello svolgimento</p>	<p>Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, CONAI Ispettorato del Lavoro, enti previdenziali, ASL, Ministero delle Finanze.</p>	<p>Codice Etico</p>



	previdenziale, sicurezza, etc.).		illecite	delle funzioni procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio. Sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale , il dipendente o apicale, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita		
--	----------------------------------	--	----------	--	--	--



Processo	Attività a rischio	Funzione Responsabile	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (prevenzione, rapporti con le ASL, gestione infortuni e servizio medico)	<p>Rapporti con la P.A. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e gestione infortuni</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta di certificato di prevenzione incendi. - Comunicazioni di infortuni sul lavoro (D. Lgs. 81/2008), infortuni extra lavoro (comunicazioni di legge dei giorni di malattia). - Comunicazioni e giorni di malattia ed eventuali invalidità conseguenti. - Comunicazioni e DM10. - Adempimento delle prescrizioni segnalate in caso di inadempienze riscontrate in fase di ispezione <p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione visite mediche periodiche dipendenti. <p>Emissione del documento di valutazione dei rischi</p> <p>Mantenimento certificazioni</p>	<p>Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane</p> <p>RSPP nominato</p> <p>Datore di lavoro</p> <p>Medico competente nominato</p>	<p>Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>- Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione</p> <p>- Art. 323 C.P. - Abuso d'ufficio</p> <p>- Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite</p> <p>- Art.603-bis c.p. intermediazioni e illecite e sfruttamento del lavoro</p> <p>Reati in materia di sicurezza sul lavoro</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p> <p>Concorso nel reato del pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle funzioni procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio</p> <p>Sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, il dipendente o apicale, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita</p> <p>Impiego di lavoratori in condizioni di sfruttamento, per quanto attiene, ad esempio, alle violazioni in materia di</p>	<p>Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, enti previdenziali</p>	<p>Codice Etico</p> <p>Procedure, istruzioni operative, documenti di supporto, SOP e modelli del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro</p>



				<p>sicurezza e igiene sul lavoro.</p> <p>Reati in materia di sicurezza sul lavoro Vedi descrizione delle fattispecie nel par. 4 Parte Speciale MOG</p>		
Incarichi a consulenti	<p>Gestione incarichi professionali e consulenze</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selezione dei consulenti - Congruità compenso e prestazione. 	<p>Tutte le funzioni</p> <p>Amministrazione e Finanza</p> <p>Direzione Generale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 648 c.p. Ricettazione - Art. 648-bis c.p. Riciclaggio - Art.648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) - Art.2635 c.c. - Corruzione tra privati Art. 2635-bis Istigazione alla corruzione tra privati Reati tributari 	<p>Acquisto, ricevimento o occultamento di beni e/o denaro provenienti da un qualsiasi delitto.</p> <p>Trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione e della loro provenienza delittuosa</p> <p>Impiego in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.</p> <p>Promessa di denaro od altra utilità corrompendo soggetti (di altra società) apicali o sottoposti a direzione e vigilanza, al fine di ottenere un vantaggio per la</p>	N.A.	Codice Etico



				<p>conduzione del proprio business.</p> <p>Promessa di denaro od altra utilità corrompendo soggetti (di altra società) apicali o sottoposti a direzione e vigilanza, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business, quando l'offerta non è accettata</p> <p>Reati tributari: Vedi descrizione delle fattispecie nel par. 14 Parte Speciale MOG</p>		
--	--	--	--	--	--	--



Processo	Attività a rischio	Funzione Responsabile	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
Rimborsi spese e trasferte	Gestione dei rimborsi spese a dipendenti e/o trasferte Trattasi di attività strumentale	Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane Amministrazione e Finanza	Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria) - Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione - Art.2635 c.c. - Corruzione tra privati - Art. 2635-bis Istigazione alla corruzione tra privati - Artt. 2621 – 2622 C.C.: False comunicazioni sociali - Reati tributari	Rimborsi spese non reali o in misura superiore rispetto a quella reale	N.A.	Codice Etico P.43 Gestione Trasferte
Spese di rappresentanza	Gestione di spese di rappresentanza Trattasi di attività strumentale	Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane Amministrazione e Finanza	Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria) - Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione - Artt. 2621 – 2622 C.C.: False comunicazioni sociali - Art.2635 c.c. - Corruzione tra privati - Art. 2635-bis Istigazione alla corruzione tra privati - Reati tributari	Spese di rappresentanza non reali o in misura superiore rispetto a quelle reali	N.A.	Codice Etico P.43 Gestione trasferte
Progettazione nuovi prodotti	Progettazione e sviluppo di	Ufficio Tecnico	- Art. 473 c.p. Contraffazione	Contraffazione o alterazione		Codice Etico



e/o processi	nuovi materiali, prodotti e processi		<p>e, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali</p> <p>- Art. 474 c.p. Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi</p> <p>- Art. 515 C.P.: Frode nell'esercizio del commercio</p> <p>- Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</p> <p>- Art. 517 –ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</p>	<p>di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di opere dell'ingegno o dei prodotti industriali oppure utilizzo di tali marchi o segni contraffatti o alterati</p> <p>Vendita o messa in circolazione di prodotti industriali con segni mendaci</p> <p>Consegna di un prodotto al posto di un altro o di un prodotto diverso, per origine, provenienza, ecc. rispetto a quanto pattuito.</p> <p>Progettazione e/o fabbricazione di beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso</p>	<p>P.006-Gestione delle campionature per Cliente</p> <p>P.07 Pianificazione Avanzata della Qualità del Prodotto</p> <p>P.09 Controllo della documentazione e tecnica</p>
--------------	--------------------------------------	--	--	--	--